



Nico Tonti

(ricercatore in tenure track di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

Sorvegliare e punire le coscienze (?)
**Riflessioni sulla possibile introduzione del reato di manipolazione
mentale nel tessuto normativo italiano ***

Disciplining and Punishing Consciences (?)

*Glimpses into the possible introduction of the crime of mental manipulation
into Italian legislative framework **

ABSTRACT: The article examines recent draft laws nos. 1496 and 1515 of 2025, which aim to introduce into Italian law an offense similar to the now-repealed crime of “plagio”. It challenges the systemic aporias that characterize the attempt to criminalize so-called ‘mental manipulation’, a conceptually evanescent and legally problematic expression. The examination highlights the critical issues inherent in the connection between the ‘sectarian’ structure of some social groups and the criminal relevance of cognitive conditioning, with reference to doctrinal stratifications on brainwashing. The article underscores the tension between the protection of individual autonomy and the safeguarding of religious pluralism, arguing that the proposed legislative addition risks distorting the constitutional framework of guarantees.

ABSTRACT: Il contributo sottopone a scrutinio i recenti disegni di legge nn. 1496 e 1515 del 2025, che mirano a introdurre nell’ordinamento italiano un reato contiguo all’ormai abrogato delitto di plagio. L’analisi disarticola le aporie sistematiche che connotano il tentativo di tipizzare penalmente la cosiddetta ‘manipolazione mentale’, espressione concettualmente evanescente e problematica sotto il profilo giuridico. La disamina evidenzia le criticità insite nella connessione tra la struttura ‘settaria’ di alcuni gruppi sociali e la rilevanza penale del condizionamento cognitivo, scandagliando le stratificazioni

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

Questo lavoro scaturisce da una serie di riflessioni sorte all’interno del ciclo di seminari “Costituzionalismo in crisi? Le relazioni pericolose tra cultura giuridica occidentale, processi di integrazione sovranazionale e conflitti armati” organizzati e condotti dal Prof. Rolando Tarchi in seno alle attività del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università di Pisa (gennaio-ottobre 2023).

© The Author(s)

Submitted: 26.02.2026 – Approved: 23.03.2026 – Published: 20.04.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31377>



dottrinali relative al *brainwashing*. Il presente scritto mette in luce la tensione tra la tutela dell'autonomia individuale e la salvaguardia del pluralismo confessionale, nella misura in cui l'aggiunta normativa prospettata rischia di determinare torsioni non trascurabili del sistema delle garanzie costituzionali.

PAROLE-CHIAVE: New religious movements, Religious sects, Brainwashing, Mind Control, Criminal populism. Nuovi movimenti religiosi, Sette, Plagio, Manipolazione mentale, Populismo penale.

SOMMARIO: 1. Una necessaria perimetrazione - 2. L'artificiosa giunzione tra struttura 'settaria' e rilevanza penale del condizionamento cognitivo - 3. Le ambiguità semantiche e l'eterogenesi dei fini degli orizzonti normativi prospettati: deragliamenti non previsti (né prevedibili)? - 4. La questione della tipizzazione della fattispecie: il limite del principio di tassatività - 5. Un'eccedenza sistemica davvero necessaria? - 6. Tendenze di politica ecclesiastica e criminale: una (non) conclusione.

1 - Una necessaria perimetrazione

Sono trascorsi ormai più di quarant'anni da quando, con la sentenza n. 96 del 1981, il Giudice delle leggi dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p. in ragione dell'indeterminatezza insita nella formulazione del delitto di plagio¹. Come noto, l'intervento della Corte

¹ Ci si riferisce ovviamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1981, p. 1147 ss., con nota di **M. BOSCARRELLI**, *A proposito del "principio di tassatività"*; in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981, p. 808 ss., con nota di **P.G. GRASSO**, *Controllo sulla rispondenza alla realtà empirica*. Da una prospettiva più ampia, ex plurimis, cfr. **G.M. FLICK**, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, Giuffrè, Milano, 1972; **G. ZUCALÀ**, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1972, p. 357 ss.; **P. NUVOLONE**, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in **ID.**, *Il diritto penale negli anni settanta*, Cedam, Padova, 1982, p. 274; **F. COPPI**, voce *Plagio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 932; **A. USAI**, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Giuffrè, Milano, 1996; **L. CORNACCHIA**, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di S. CANESTRARI, G. FORNASARI, Clueb, Bologna, 2001, pp. 187-254; **G. PESTELLI**, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, p. 1274 ss.; **C. COLOMBO**, *La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fattispecie penali e diritti costituzionalmente garantiti*, in *Rivista penale*, 11, 2010, pp. 1071-1080; **S. D'AURIA**, *Le sette sataniche tra libertà religiosa e delitto di plagio*, in *Gnosis*, 2, 2011, p. 1 ss.; **F.S. REA**, *Integrità mentale e fenomeno religioso: tra psichiatria e diritto*, in *Diritto e religioni*, 2, 2017, pp. 294-368; **A.**



fu ampiamente commentato in dottrina, anche in considerazione dell'eccezionalità della pronuncia e della rifrazione mediatica generata dal celebre caso giudiziario che ne costituì l'occasione². Senza indulgere, in questa sede, in analitiche ricostruzioni già ampiamente percorse, appare invece opportuno volgere l'attenzione ai ricorrenti tentativi di (re)introduzione, in forma (apparentemente) innovata³, di fattispecie incriminatrici contigue al plagio, sussumibili nel concetto di manipolazione psicologica, emotiva e mentale⁴. In effetti, tale tornante

PAGLIARO, *Sulla manipolazione mentale dei soggetti deboli*, in *Cassazione penale*, 3, 2012, pp. 788-791; **G. CERELLI**, *Il disegno di legge n. 1777 sulle sette e la manipolazione mentale*, in *Iustitia*, 4, 2005, pp. 471-477; **T. VITARELLI**, *Manipolazione psicologica e diritto penale*, Aracne, Roma, 2013. **M. DI BELLO**, *Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell'integrità psichica della persona*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 3, 2010, p. 1 ss.; **E. DIECKMANN JR.**, *Beyond Jonestown. "Sensibility Training" and the Cult of Mind Control*, Noontide Press, Torrance, 1982; **G. FLORA**, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Rivista Italiana di diritto e procedura penale*, 1, 1990, p. 86 ss.; **A. NISCO**, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012; **B. UGOLINI**, *Il dibattito sul plagio in relazione ai culti abusati: evoluzione e problematiche*, in *Tigor. Rivista di Scienze della Comunicazione*, 1, 2012, pp. 101-110; **G. CAROBENE**, *Adesione religiosa e reazione giuridica. Limiti alla libertà di credo in una società democratica, pluralista e tollerante*, in *Diritto e libertà di credo in Europa. Un cammino difficile*, Maggioli, Ospedaletto, 2018, pp. 288-313; **F. CECCARONI**, *Il delitto di schiavitù tra "tipicità postuma" e reviviscenza del plagio*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2022, pp. 740-749; **M. LAMANUZZI**, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti*, Giappichelli, Torino, 2024; **P. MARCHETTI**, *Catene del corpo e catene dell'anima. Breve storia del reato di plagio nell'esperienza giuridica italiana*, in *Historia et Ius*, 25, 2024, pp. 1-64. Per un inquadramento storico del delitto *de quo*, si veda di recente **M. SCOGNAMIGLIO**, *Lex Fabia. Le origini del plagio*, Giappichelli, Torino, 2022, nonché l'ampia bibliografia riportata dall'Autrice.

² Ancora prima, sulla celeberrima vicenda legata al cosiddetto 'Caso Braibanti' si veda **A. MORAVIA**, **U. ECO**, **A. GATTI**, **M. GOZZANO**, **C. MUSATTI**, **G. BOMPIANI**, *Sotto il nome di plagio*, Bompiani, Milano, 1969. Sotto il profilo propriamente giuridico, cfr. **I. GIORDANI**, **S. SATTA**, **F. MERCADANTE**, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, 2, 1969, II, pp. 309-404, specialmente p. 404; **P. BENASSI**, *Alcune note in tema di plagio*, in *L'indice penale*, 4, 1970, pp. 89-108; **G.M. FLICK**, *La tutela penale*, cit., *passim*. Più di recente e da una prospettiva più ampia si vedano le lucide considerazioni di **V. MANES**, **V. NAPOLEONI**, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Giappichelli, Torino, 2019.

³ Cfr. **M. MELLINI**, *La lingua biforcuta della legge*, in *Credere è reato? Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta*, a cura di L. BERZANO, Ed. Messaggero, Padova, pp. 121-132, specialmente pp. 127-130.

⁴ La dottrina tedesca suole distinguere tra manipolazione mentale diretta e indiretta: in argomento si rinvia a **J.C. BUBLITZ**, **R. MERKEL**, *Crimes Against Minds: On Mental Manipulations, Harms and a Human Right to Mental Self-Determination*, in *Crim. Law and*



suggerimento si è recentemente coagulata nel disegno di legge n. 1496 del 2025 che propone di inserire nel nostro ordinamento l'art. 613 *quater*, il quale recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti, induce taluno in un perdurante stato di soggezione tale da escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione”⁵.

Sorprendentemente, a distanza di qualche settimana, stato presentato un secondo disegno di legge, il n. 1515 del 2025, il quale, intervenendo sullo stesso tema, propone di aggiungere una diversa disposizione che riporta:

“Chiunque, individualmente o in forma associativa, con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. La pena è

Philosophy, 8, 2014, p. 67 ss. In precedenza, **IID.**, *Autonomy and Authenticity of Enhanced Personality Traits*, in *Bioethics*, 6, 2009, p. 360 ss. Segnatamente, nel presente elaborato si intende per manipolazione mentale solo quella indiretta, intesa cioè come ipotesi in cui l'autore, sfruttando le sue doti persuasive, annichilisce la libertà di autodeterminazione della vittima. La manipolazione diretta, invece, è il prodotto della moderna società in cui viviamo dove si interviene - attraverso modalità tecniche estremamente raffinate - direttamente sul sistema nervoso centrale, dischiudendo molteplici questioni di natura etico-giuridica ampiamente affrontate da **J.C. BUBLITZ**, *Why Means Matter: Legally Relevant Differences Between Direct and Indirect Interventions into Other Minds*, in *Neurointerventions and the Law*, a cura di N.A. VINCENT, T. NADELHOFFER, A. MCCAY, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 49 ss. Alcune opportune considerazioni in tema sono state recentemente svolte da **A. NISCO**, *Le neurotecnologie assistite dall'intelligenza artificiale nell'ottica del diritto penale*, in *La legislazione penale*, 2024, 13 settembre 2024, pp. 1-36, specialmente pp. 23-25.

⁵ D.d.l. n. 1496 del 2025, consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01461520.pdf>.



aumentata da un terzo alla metà qualora il reato sia commesso nei confronti di persona minore di età o con ridotta capacità di intendere e volere, o quando circostanze di tempo o di luogo siano tali da ridurre la capacità di intendere o volere. La pena è aumentata qualora le condotte siano poste in essere da persona che esercita abusivamente la professione medica o di psicologo o qualsiasi altra professione senza averne conseguito il relativo titolo e la successiva abilitazione. Il reato è perseguibile d'ufficio⁶.

Entrambe le proposte risultano attualmente al vaglio della seconda Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica. Invero, anche in epoca anteriore⁷ si era adombrato il proposito di immettere - pur senza alcun risultato - uno specifico delitto orbitante intorno al condizionamento psichico-emotivo abusante, il quale, a dispetto di alcune fluttuazioni terminologiche, è stato ripreso dalla normativa in discussione. Essa, infatti, si prefigge di punire il soggetto che eserciti una pressione psicologica così invalidante sulla vittima da provocarne "una soggezione continuativa, tale da escluderne o limitarne grandemente la capacità di autodeterminazione"⁸, ovvero da alterarne la volontà "distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita [...] inducendola a vivere all'interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri"⁹: precisando che "Tale effetto deve realizzarsi con condotte reiterate avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e

⁶ D.d.l. n. 1515 del 2025, consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01459408.pdf>.

⁷ Solo per fare un esempio, si veda il D.d.l. n. 1777 del 2002 e i commenti critici sullo stesso effettuati da G. CERELLI, *Il disegno di legge n. 1777*, cit., pp. 471-477. Peraltro, rimane emblematica, in relazione al dibattito sulla modernizzazione del sistema penale, l'iniziativa avviata nel 1992 dal Ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, che istituì la cosiddetta Commissione Pagliaro con l'obiettivo di delineare un progetto complessivo di revisione del Codice penale. Tra le ipotesi discusse emerse anche la possibilità di reintrodurre una disposizione incriminatrice ispirata all'ormai abrogata fattispecie del plagio, denominata manipolazione mentale. Tale proposta, nondimeno, non riuscì a tradursi in un effettivo iter legislativo, restando confinata alla fase preparatoria e non giungendo mai a una concreta approvazione parlamentare: infatti, l'on. Claudio Martelli - succeduto a Vassalli nella funzione di Ministro della Giustizia - non ebbe alcun interesse politico nella prosecuzione dell'iniziativa. Sul punto cfr. *Schema di legge delega per un nuovo codice penale*, in *Documenti giustizia*, 1992, p. 389 ss.

⁸ D.d.l. n. 1496 del 2025.

⁹ D.d.l. n. 1515 del 2025.



altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica”¹⁰.

Lo sguardo complementare dell’ecclesiasticista, proprio in questo frangente, risulta forse di puntello alla riflessione della dottrina penalistica che sul tema si è a lungo intrattenuta¹¹: la ragione di tale sconfinamento risiede, in definitiva, nell’irresistibile fascinazione di implementare un diritto penale speciale, programmaticamente congegnato per colpire (presunti) abusi che si consumerebbero all’interno di quei particolari aggregati sociali che solitamente vanno sotto il nome di ‘culti distruttivi’. Non è un caso che i disegni di legge appena menzionati, pur non facendo specifico riferimento a tali realtà sociali nella loro espressione prescrittiva, rivelano inequivocabilmente una precisa opzione di politica criminale tesa ad annientare radicalmente il fenomeno in questione, dipinto come allarmante¹². Lo si evince, in maniera limpida, scorrendo la relazione illustrativa al disegno di legge n. 1496 che addita le cosiddette psicosette come temibili consorterie in grado di scardinare l’equilibrio mentale degli adepti, recidendone i legami con la realtà e facendoli così precipitare nella follia¹³: affermazioni

¹⁰ D.d.l. n. 1515 del 2025. È curioso notare come in questo caso, a differenza del d.d.l. n. 1496 del 2025, si espliciti il riferimento all’isolamento dall’ambiente sociale di appartenenza come un indice di soggezione. Tale precisazione sembra riecheggiare il pensiero di **G.M. FLICK**, *La tutela penale*, cit., p. 147, il quale - convinto sostenitore dell’ormai abrogato art. 603 c.p. - dava sostegno a una ricostruzione “del plagio coerente con le prospettive di tutela della dimensione sociale della personalità”.

¹¹ Intersezioni, peraltro, già in passato autorevolmente delineate da **M.C. DEL RE**, *Culti emergenti e diritto penale*, Jovene, Napoli 1982.

¹² È ragionevole pensare che tale indirizzo di politica criminale risponda a petizioni di tutela riconducibili all’azione dei cosiddetti imprenditori morali quali associazioni antisette e gruppi di pressione che, attraverso la costruzione di ‘panico morale’ intorno ai nuovi movimenti religiosi e alla presunta vulnerabilità psicologica degli adepti, promuovono campagne di criminalizzazione volte a imporre una specifica concezione dell’autonomia individuale, trasformando così episodici conflitti tra membri fuoriusciti e gerarchie istituzionali della compagine spiritual-religiosa in una ‘questione penale’. Si tratta a tutti gli effetti di strategie volte alla criminalizzazione primaria per mezzo della drammatizzazione mediatica e della mobilitazione dell’emotività collettiva. È di questo avviso **L. CORNACCHIA**, *Il problema della c.d. causalità psichica*, cit., pp. 187-254.

¹³ Aggiungendo che “Le famiglie delle vittime e lo Stato non riescono a intervenire tempestivamente per sottrarle alle torture, alle angherie, alle violenze sessuali di varia natura, nonché allo sfruttamento economico. Ciò a causa della carenza di norme in grado di disciplinare e punire le condotte vessatorie, oltre al fatto che, nella maggior parte dei casi, la vittima è giuridicamente capace di intendere e volere”. Fin da subito si noti che - tolto il riferimento a non meglio precisate “angherie” - le ipotesi di violenza sessuale, tortura e diverse tipologie di sfruttamento sono fattispecie già punite dal



che non solo sono completamente disancorate dagli approdi della letteratura più recente, ma che tendono a esacerbare l'allerta collettiva intorno a un fenomeno molto più complesso e frastagliato di come lo si vorrebbe presentare¹⁴.

Proprio da questa intersezione prende l'abbrivio il presente scritto con l'intento, già in apertura dichiarato, di fornire riscontri in grado di dimostrare la superfluità (nonché la pericolosità) di una norma penale *ad hoc* che non solo pone più problemi di quelli che pretende di risolvere; ma rischia, altresì, di alimentare una sovra-criminalizzazione delle condotte sociali, rispondente in ultima analisi all'effimero soddisfacimento di invasive pulsioni securitarie e populistiche che attanagliano il nostro tempo¹⁵. Sarebbe ingenuo e al contempo velleitario accingersi a una disamina della proposta legislativa: d'altronde, tale attività autoptica, *ratione materiae*, compete allo studioso dello *ius puniendi*. Con maggior attinenza al campo d'indagine, in queste pagine si vorrebbe invece problematizzare - *rectius* recidere - il vincolo che si pretenderebbe congiunga il composito arcipelago culturale di nuovo conio alle tecniche di manipolazione psicologica, le quali dentro tali insularità navigherebbero.

2 - L'artificiosa giunzione tra struttura 'settaria' e rilevanza penale del condizionamento cognitivo

Anzitutto è necessaria una chiarificazione lessicale, funzionale a prevenire indebite sovrapposizioni che potrebbero dar luogo a

nostro Codice penale.

¹⁴ Relativamente al complesso mosaico del pluralismo religioso nel nostro Paese ci si permette di rinviare a N. TONTI, *Il nuovo pluralismo religioso. Le minoranze confessionali emergenti e la politica ecclesiastica italiana*, Bologna University Press, Bologna, 2025.

¹⁵ Segnatamente, "l'uso populistico della legislazione penale può consistere in una severità realmente perseguita (con i suoi costi e i possibili effetti), o restare sostanzialmente simbolico (un aspetto di per sé neutro, connaturato alle norme penali, non necessariamente negativo, ma spesso sì). Un aspetto degradato è il proliferare di norme inutili, sotto forma di fattispecie speciali o di circostanze aggravanti di poco o nulla valenza, mera espressione di buone intenzioni di tutela, matrici di differenziazioni che spesso sono di incerta giustificazione a fronte del principio di uguaglianza" (D. PULITANÒ, *Populismo e penale*, in *Criminalia - Annuario delle scienze penalistiche*, 2013, p. 126). Sul cosiddetto "diritto penale del nemico", si veda diffusamente J. GÜNTHER, *On the theory of enemy criminal law*, in *Foundational texts in modern criminal law*, a cura di M.D. DUBBER, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 415-425.



fraintendimenti interpretativi. La diffidenza, spesso latente ma tenacemente persistente, che circonda il variegato mosaico delle nuove epifanie religiose ha trovato sedime, soprattutto nella letteratura più risalente, anche sul piano linguistico. Il termine 'setta', ancora largamente impiegato nel linguaggio comune, risulta tutt'altro che neutro: esso è infatti ancora pregno di connotazioni negative, evocative di un immaginario saldamente avvinto al fanatismo religioso e all'isolamento sociale¹⁶. Dal punto di vista scientifico, il ricorso a tale denominazione non solo appare concettualmente impreciso, ma si rivela metodologicamente discutibile per una pluralità di ragioni che la dottrina ecclesiasticistica già da tempo ha puntualizzato¹⁷. Sotto il profilo giuridico, infatti, la locuzione 'setta religiosa' manca di una definizione nell'ordinamento italiano, rimanendo addentellata su formulazioni vaghe e prive di fondamento normativo solido. A titolo meramente esemplificativo, basti pensare che nel *Rapporto sulle Sette* del Ministero dell'Interno risalente al 1998 si evince una definizione di tipo sociologico che qualifica le sette come

“tutte quelle aggregazioni di origine relativamente recente, ispirate alla predicazione di un capo spirituale o a dottrine di tipo iniziatico, i cui principi appaiono diversi da quelli delle confessioni religiose tradizionali”¹⁸.

¹⁶ Cfr. **M. TEDESCHI**, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 1213 ss.; **J. FOX**, *New religious movements*, in *The Routledge Companion to the Study of Religion*, a cura di J. HINNELLS, Routledge, Londra, 2009, pp. 323-336.

¹⁷ Lo segnala, tra i molti, **S. FERRARI**, *New Religious Movements in Western Europe*, in *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, a cura di A. TALAMANCA, M. VENTURA, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 285-302, il quale precisa: «In many European languages “sect” (“sect in French, “setta” in Italian, “secta” in Spanish, “sekte” in German) indicates a group of dissenters who parted from a larger religious group (and that is not the case for many of the religious movements we are speaking of): moreover, in the popular language, this term has an implicit negative significance, meaning a narrow-minded and fanatical group of persons» (p. 286). In argomento, recentemente, sia consentito il rinvio a **N. TONTI**, *Il nuovo pluralismo religioso*, cit., specialmente pp. 91-157. Nella dottrina straniera si veda pure **J. GOTI ORDEÑANA**, *Concepto histórico y concepto actual de secta*, in (a cura di ID.), *Aspectos socio-jurídicos de las sectas desde una perspectiva comparada*, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Vitoria, 1991, p. 90 ss.

¹⁸ Rapporto sulle Sette del Dipartimento di Pubblica Sicurezza *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, febbraio 1998. Indagine inviata il 29 aprile 1998 dal Ministro degli Interni alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei deputati del Parlamento italiano: consultabile al seguente indirizzo web <https://www.cesnur.org/testi/Viminale.htm>. Molteplici rilievi critici sul documento in



È del tutto pleonastico rimarcare come si tratti di una catalogazione fondata su criteri manifestamente extragiuridici, per di più radicati in valutazioni contingenti e legate a una percezione soggettiva dell'alterità religiosa rispetto a un presunto paradigma confessionale 'tradizionale'¹⁹. Peraltro, al netto degli imprecisi contorni che aleggiano su tale enunciazione, riavvolgendo il filo della storia, anche il cristianesimo delle origini sarebbe stato ricompreso in tale tassonomia²⁰: proprio per questo si è ormai graniticamente insediato in letteratura il rifiuto del ricorso al termine 'sette', in favore della locuzione 'nuovi movimenti religiosi'²¹.

Viepiù l'espressione 'setta religiosa' tende a evocare l'immagine di un gruppo ristretto, scarsamente permeabile alle sollecitazioni esterne, poco visibile nello spazio pubblico e spesso in atteggiamento oppositivo nei confronti delle matrici ideologiche dominanti, tanto sul versante lato

questione sono stati sviluppati da **M. INTROVIGNE**, *Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette" in Europa occidentale, 1996-1999*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 1999, pp. 397-421. Analogamente per la Francia si veda il *Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête sur les sectes (document n. 2468): Les Sectes en France - Président: M. Alain Gest, Rapporteur: M. Jacques Guyard, Député, Documents d'information de l'Assemblée Nationale*, Paris, 1996, mentre per il Belgio *Chambre des Représentants de Belgique, Enquête parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge*, Bruxelles, 28 avril 1997, II, 224.

¹⁹ L'impostazione sembra essere quella teorizzata da **A.C. JEMOLO**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1962, 3^a ed., p. 101 ss. Successivamente adottata anche da **D. BARILLARO**, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 120, per il quale "Avremo confessione religiosa quante volte una comunità si affermi quale gruppo con finalità religiose nell'opinione pubblica formatasi nella società italiana".

²⁰ Cfr. l'ampio studio di **R. STARK**, *The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History*, Princeton University Press, Princeton, 1996.

²¹ L'espressione nasce nella scienza sociologica come estesamente evidenziato da **G. AMBROSIO**, *I "nuovi movimenti religiosi" nel contesto socio-culturale italiano*, in *Studi di Sociologia*, 4, 1985, pp. 338-354. Sul punto si vedano gli ampi studi di **G. FILORAMO**, *I nuovi movimenti religiosi. Metamorfosi del sacro*, Laterza, Bari-Roma, 1986; **J.A. BECKFORD**, *Nuove forme del sacro. Movimenti religiosi e mutamento sociale*, il Mulino, Bologna, 1990; **M. INTROVIGNE**, *I nuovi culti. Dagli Hare Krishna alla scientologia*, Mondadori, Milano, 1990; **F. GARELLI**, **G. GUIZZARDI**, **E. PACE**, *Un singolare pluralismo*, il Mulino, Bologna, 2003. L'espressione è quindi transitata anche nella scienza ecclesiasticistica che attualmente ormai la accetta pacificamente: per tutti, sia consentito il rinvio a **N. TONTI**, *Quando copiare diventa religione: questioni giuridiche sulla Chiesa Missionaria del Copimismo*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 3-4, 2022, pp. 505-528.



sensu politico quanto su quello religioso²². In verità, l'estensione automatica di tale narrazione a tutta la galassia degli aggregati ritenuti settari risulta palesemente infondata: molte di queste compagini, al contrario, si caratterizzano per una marcata apertura al proselitismo, un'intensa attività di rilevanza pubblica e una presenza consistente nel tessuto sociale e nei mezzi di comunicazione di massa²³. Basti qui ricordare l'esplicito coinvolgimento di figure di primissimo piano - talora appartenenti al mondo dello spettacolo o della cultura - in movimenti come la Chiesa di Scientology, il cui fondatore ha più volte posto in risalto l'importanza strategica di attrarre *leaders* d'opinione come vettori di legittimazione e diffusione del proprio messaggio spiritual-religioso a livello globale²⁴. Si pensi, ancora, alle fitte connessioni che alcuni nuovi movimenti religiosi hanno storicamente intrattenuto con il *gotha* politico-

²² Cfr., in tempo non sospetti, **M. TEDESCHI**, *Nuove religioni*, cit., p. 1213 ss. Nondimeno, non sono pochi i movimenti religiosi che sfuggono a una simile eccessivamente rigida classificazione: la letteratura più recente, prendendo atto di tale evidenza, converge ormai nel ritenere che una simile connotazione risulti, se non propriamente fallace, quantomeno epistemologicamente inadeguata. Cfr., per tutti, **J. FOX**, *New religious movements*, cit., pp. 323-336.

²³ Si veda diffusamente **J. WITTE**, *The Rights and Limits of Proselytism in the New Religious World Order*, in *Religious Pluralism, Globalization and World Politics*, a cura di T. BANCHOFF, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 105-122.

²⁴ Le tendenze relative a un proselitismo diffuso e 'militante' in Scientology sono descritte da **C. SPAULDING**, **M. FORMENTIN**, *Building a religious brand: Exploring the foundations of the Church of Scientology through public relations*, in *Journal of Public Relations Research*, 1, 2017, pp. 38-50; **D.A. WESTBROOK**, *The Art of PR War: Scientology, the Media, and Legitimation Strategies for the 21st Century*, in *Studies in Religion-Sciences Religieuses*, 3, 2018, pp. 373-395. Nella letteratura italiana, cfr. **G. CASUSCELLI**, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso Scientology*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 1998, p. 832 ss. Occorre poi ricordare che proprio nel nostro Paese, la compagine spiritual-religiosa in questione è stata protagonista di una lunga e complessa vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti alcuni vertici della Chiesa di Scientology, accusati di gravi reati tra i quali l'associazione a delinquere, la truffa e l'esercizio abusivo della professione medica. La vertenza si concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 1329 del 1997): sull'intricato caso, si veda **N. COLAIANNI**, *Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?*, in *Il foro italiano*, 12, 1995, pp. 693-698; **G. D'ANGELO**, *Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 1998, p. 384 s.; **F. SAUCHELLI**, *La qualificazione giuridica di Scientology*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1, 1999, pp. 242-293; **G. CAROBENE**, *Scientology tra religione e sanzione*, Napoli, 2012, nonché l'ampio e documentato apparato bibliografico riportato dall'Autrice. Sempre della medesima Autrice, da ultimo, si veda anche **EAD.**, *La Chiesa di Scientology. Narrazione religiosa e configurazione giuridica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/about>) n. 13 del 2021, pp. 91-118.



istituzionale di alcuni Paesi extraeuropei: è pacificamente accertato, per esempio, che parte dell'apparato amministrativo giapponese abbia consolidato intense relazioni con l'Associazione Spirituale per l'Unificazione del Mondo Cristiano, meglio nota come Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Moon²⁵, considerata da alcuni un sodalizio settario²⁶.

Peraltro, non rappresenta certo un'anomalia il sorgere di espressioni spirituali non convenzionali o di inedite formazioni religiose: il dipanarsi nella storia delle tradizioni culturali, se osservato nella sua profondità diacronica, risulta costellato da fenomeni di discontinuità, scissione e rifondazione. Gruppi minoritari, anche quando portatori di istanze eteroclite o di visioni alternative rispetto all'ortodossia dominante, hanno spesso agito come fattori catalitici all'interno del panorama religioso, generando tensioni, innovazioni e riformulazioni dottrinali: in definitiva, quindi, modificando le coordinate temporali, qualunque religione istituzionale ha attraversato un periodo più o meno lungo di settarismo, spesso coincidente con la sua fase aurorale²⁷.

A che altezza, dunque, si salda la narrazione tendenzialmente ostile alle minoranze confessionali 'non allineate' - e per questo definite settarie - con le accuse a loro rivolte di manipolazione psicologica e *brainwashing*?

L'elaborazione concettuale del cosiddetto 'lavaggio del cervello' acquisisce una strutturazione in ambito teorico quale tentativo di dar conto, attraverso strumenti psicoanalitici innestati su un impianto di critica socio-culturale²⁸, dell'adesione apparentemente irrazionale di

²⁵ Cfr. **S. YOSHIHIDE**, *Geopolitical Mission Strategy: The Case of the Unification Church in Japan and Korea*, in *Japanese Journal of Religious Studies*, 2, 2010, pp. 317-334.

²⁶ Attualmente la presenza del culto nel Paese del Sol levante risulta essere estremamente problematica, in particolare dopo l'omicidio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe: sulla complessa vicenda, che qui non è possibile affrontare, si rinvia all'articolata analisi di **P. DUVAL**, *The Request for Dissolution of the Unification Church in Japan: A Legal Analysis* in *The Journal of CESNUR*, 1, 2025, pp. 24-39. Da ultimo, proprio la Chiesa dell'Unificazione è stata proscritta per via giudiziaria il 25 marzo 2025 dalla Tokyo District Court: i termini della questione sono delineati da **B. BEIT-HALLAHMI**, *The Unification Church in Search of Respectability*, in *Academic Advocacy for New Religious Movements*, Springer, Cham, 2025, pp. 77-95.

²⁷ Si veda a questo proposito, **R. STARK**, *Why Religious Movements Succeed or Fail: A Revised General Model*, in *Cults and New Religious Movements: A Reader*, a cura di L.L. DAWSON, Oxford University Press, Oxford, 2007, pp. 259-270.

²⁸ Cfr. per esempio, **A.M. MEERLOO**, *The Crime of Menticide*, in *American Journal of Psychiatry*, 107, 1951, pp. 594-598, che menziona espressamente il menticidio,



larghe parti della popolazione ai totalitarismi del XX secolo²⁹. L'assunto sotteso a tale ipotesi rispondeva all'idea per cui l'affiliazione a tali costruzioni politiche, considerate riprovevoli, non potesse essere ricondotta a un atto deliberativo pienamente autonomo del singolo, ma dovesse piuttosto interpretarsi alla luce di strategie persuasive e pervasive, capaci di incidere profondamente sulla struttura psichica della vittima, tali da comprometterne la capacità di autodeterminazione³⁰.

Trasposta in contesti successivi e riconfigurata alla luce di nuove emergenze culturali, questa impostazione è stata progressivamente applicata ai fenomeni religiosi (e in senso lato a forme associative non convenzionali), sovente interpretati alla stregua di ambienti in grado di esercitare un'attrazione tanto abbacinante da frustrare irreversibilmente la volontà individuale degli affiliati³¹.

All'interno di questa cornice, si è lentamente transitati dal *brainwashing*, inteso come totale annientamento e destrutturazione della personalità dell'individuo³², alle tanto discusse diagnosi di manipolazione mentale, secondo le quali la volontà del soggetto verrebbe più semplicemente erosa e, appunto, manipolata. Entrambe le

concettualmente definibile come un processo di annientamento o di manipolazione sistematica della psiche individuale, volto a ridurne - se non a sopprimerne del tutto - la capacità critica e l'autonomia di pensiero. Nell'ambito della psicologia sociale, il termine veniva impiegato per designare pratiche di condizionamento mentale estremo, quali il lavaggio del cervello, l'indottrinamento coercitivo o la manipolazione sistematica di convinzioni, atteggiamenti e comportamenti. La formulazione è stata ripresa e ampliata successivamente in **ID.**, *The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control and Brainwashing*, The Word Publishing Company, Cleveland, 1956.

²⁹ Cfr. **E. HUNTER**, *Brainwashing: The Story of Men Who Defied It*, Farrar, Straus and Cudahy, New York, 1956; **ID.**, *The Story of Mary Liu*, Farrar, Straus and Cudahy, New York, 1957; **ID.**, *The Black Book on Red China: The Continuing Revolt*, Farrar, Straus and Cudahy, New York, 1958; **ID.**, *Brainwashing, from Pavlov to Powers*, Farrar, Straus and Cudahy, New York, 1960.

³⁰ Cfr. **G.S. COUNTS, N.P. LODGE**, *Country of the Blind: The Soviet System of Mind Control*, The Riverside Press, Boston, 1949; **M. JAY**, *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923-1950*, Little Brown, Boston, 1973; **A.W. SCHEFLIN, E.M. OPTON**, *The Mind Manipulators: A Non-Fiction Account*, Paddington Press, New York, 1978.

³¹ Cfr., per tutti, **M.T. SINGER, J. LALICH**, *Cults in Our Midst*, Jossey-Bass, San Francisco, 1996.

³² Cfr. **J. REICHERT, J.T. RICHARDSON, R. THOMAS**, "Brainwashing": Diffusion of a Questionable Concept in Legal Systems, in *International Journal for the Study of New Religions*, 1, 2015, pp. 3-26, specialmente p. 19 ss.



fattispecie, tuttavia, si fondano su una premessa implicitamente tautologica, nella quale cioè la diversità valoriale, politica e religiosa delle pratiche osservate diviene, essa stessa, indice di una presunta soggezione psichica³³. Infatti, si ritiene che l'adesione a contesti percepiti come assurdi, illogici o irrazionali (siano essi espressione di una fede stravagante, di un'appartenenza politica radicale ecc.) non possa essere frutto di una libera scelta, proprio in virtù della loro distanza dal paradigma culturale dominante³⁴. Posto quanto precede, l'esito di tale argomentazione risulta del tutto apodittico e, giocoforza, autoreferenziale: seguendo infatti queste premesse, il sospetto di coercizione non discenderebbe da evidenze dimostrabili ma dalla deviazione rispetto a un supposto orizzonte di razionalità condivisa.

Dalla relazione illustrativa del disegno di legge n. 1496 del 2025 a cui si faceva riferimento in apertura emerge con tutta evidenza tale *overlapping* tra manipolazione mentale e (psico)sette³⁵: l'ipotesi incriminatrice è infatti evocata proprio in relazione a questo fenomeno, sviluppando un pollone di politica criminale che vorrebbe radicarsi in uno spazio liminale tra le esigenze di tutela dell'autonomia individuale e le istanze di contenimento di aggregazioni percepite come deviate o devianti. Orbene, siffatta costruzione teorica si rivela fortemente problematica sotto distinti profili che è opportuno scandagliare con maggiore sistematicità.

3 - Le ambiguità semantiche e l'eterogenesi dei fini degli orizzonti normativi prospettati: deragliamenti non previsti (né prevedibili)?

³³ Cfr. L. MANCONI, *Autodeterminazione individuale e manipolazione: contro il reato di plagio*, in *Credere è reato?*, cit., pp. 287-288.

³⁴ Cfr. W. SARGANT, *Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brainwashing*, Doubleday, New York, 1957; J.T. RICHARDSON, "Brainwashing" as Forensic Evidence, in *Handbook of Forensic Sociology and Psychology*, a cura di S.J. MOREWITZ, M.L. GOLDSTEIN, Springer, New York, 2014, pp. 77-85.

³⁵ Sull'espressione, ampiamente criticata in dottrina per l'intrinseca connotazione negativa che ha assunto, si veda diffusamente S. FERRARI, *La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)*, in *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, a cura di V. PARLATO, G.B. VARNIER, Giappichelli, Torino, 1995, p. 20 ss., ora in S. FERRARI, *Scritti. Percorsi di libertà religiosa per una società plurale*, a cura di C. CIANITTO, A. FERRARI, D. MILANI, A. TIRA, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 67-88.



Come già annotato, dalla visuale prospettica dell'ecclesiasticista ciò che immediatamente colpisce è la vaghezza semantica che avvolge la categoria 'setta': riscontro, quest'ultimo, che trova una conferma emblematica nella formulazione testuale delle proposte in commento, le quali si limitano a richiamare, in termini del tutto generici, la nozione di 'gruppi', senza offrire alcuna specificazione circa la loro natura o configurazione organizzativa³⁶. Una simile indeterminatezza, se da un lato evidenzia l'impossibilità di riconoscere al termine 'setta' una valenza giuridica definita e, per così dire, operativa, dall'altro produce rilevanti criticità sul piano ordinamentale, compromettendo i principi di tipicità e prevedibilità della norma penale, i quali verranno esaminati nel prosieguo della trattazione.

Sul versante prettamente ecclesiasticistico, l'assenza di criteri oggettivi per individuare la natura del "gruppo" (e delle "tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica") rischia di esporre all'arbitrio dell'autorità giudiziaria condotte e pratiche religiose che, per quanto minoritarie o poco comprese, rientrano pienamente e legittimamente nell'alveo dell'autonomia confessionale e nella manifestazione della libertà religiosa collettiva, costituzionalmente protetta³⁷. Di più: in un contesto come quello occidentale, segnato da

³⁶ In assenza di chiarificazioni lessicali si potrebbe fare riferimento alla cosiddetta teoria del *Group Psychological Abuse*, pubblicata in **Á. RODRÍGUEZ-CARBALLEIRA, O. SALDAÑA, C. ALMENDROS, J. MARTÍN-PEÑA, J. ESCARTÍN, C. PORRÚA-GARCÍA**, *Group psychological abuse: Taxonomy and severity of its components*, in *The European Journal of Psychology Applied to Legal Context*, 1, 2015, pp. 31-39. Gli Autori si prefiggono l'ambizioso scopo di individuare eventuali ricorsività comportamentali nei gruppi abusanti: in questo senso sono delineate quattro differenti dimensioni che accomunerebbero i connotati della condotta psicologicamente violenta e costrittiva all'interno dei 'culti distruttivi'. Le dimensioni dell'abuso psicologico di gruppo si articolerebbero dunque in quattro ambiti fondamentali, ciascuno rappresentativo di un diverso vettore di coercizione. La dimensione emotiva comprende le strategie volte alla manipolazione affettiva, alla colpevolizzazione sistematica e alla modulazione artificiale di stati emotivi funzionali al controllo. La dimensione cognitiva riguarda l'imposizione di schemi interpretativi rigidi, la ristrutturazione forzata delle credenze e l'instaurazione di un pensiero dottrinale di natura dicotomica. La dimensione comportamentale si esprime attraverso la regolazione coercitiva delle condotte, la limitazione dell'autonomia decisionale e la prescrizione di obbedienza gerarchica. Infine, la dimensione contestuale o situazionale comprende l'isolamento sociale, il controllo delle fonti informative e la manipolazione dell'ambiente di vita al fine di restringere le alternative percepite e facilitare la dipendenza dal gruppo.

³⁷ In argomento, di recente, ci si permette di rinviare a **N. TONTI**, *Il nuovo pluralismo religioso*, cit., pp. 159-240. In effetti, sotto un diverso ma convergente profilo, le



frange di crescente laicismo³⁸, anche pratiche religiose non proprio dell'ultima ora ma connotate da un forte rigore ascetico o da uno spiccato fervore devozionale potrebbero essere ritenute controverse e, quindi, assoggettate a un'occhiuta vigilanza. Si spianerebbe così il terreno a forme di indebita ingerenza da parte dell'autorità pubblica nella sfera individuale dei consociati: e tali ingerenze, in nome di un'apparente tutela della libertà di autodeterminazione, potrebbero risolversi in una sostanziale limitazione della libertà religiosa, travalicando così i confini che la Costituzione impone al legislatore³⁹. In questa distorta prospettiva, si potrebbe persino giungere a contestare la genuinità della volontà manifestata da un soggetto adulto e capace che scelga liberamente di aderire, per esempio, a un istituto religioso cattolico⁴⁰. Una simile opzione di vita, spesso incentrata sull'abbandono dei beni materiali,

fattispecie sollevano un serio problema in termini di offensività e proporzionalità, poiché finiscono per attrarre nell'area del penalmente rilevanti condotte che, in sé considerate, risultano pienamente lecite e, anzi, riconducibili all'esercizio di libertà costituzionalmente garantite. In tale prospettiva assume rilievo il *chilling effect*: l'esposizione del consociato a un rischio sanzionatorio penale opaco e non ragionevolmente prevedibile è idonea a produrre un effetto dissuasivo ingiustificato, inducendo l'individuo a rinunciare preventivamente all'adesione a un gruppo o a una forma di partecipazione che, in assenza della minaccia penale, avrebbe legittimamente esercitato. Sul punto, da una prospettiva più ampia, si veda **N. RECCHIA**, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 251-317. Più di recente, sempre sul *chilling effect*, si rinvia ad **A. SANTANGELO**, *Uno studio sui delitti di turbativa*, Bologna University Press, Bologna, 2023, p. 135 ss.

³⁸ Sulla distinzione concettuale tra laicismo e laicità, si veda **G. DALLA TORRE**, *Libertà religiosa e secolarismo*, in *Stato, Chiese, pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2018, pp. 1-13; **V. TURCHI**, *Laicità e laicismo: origini storiche e ragioni attuali di una dicotomia*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. II, *Diritto ecclesiastico*, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1231 ss. Contesta, invece, la netta differenziazione tra le due espressioni **S. LARICCIA**, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Carocci, Roma, 2011, p. 107.

³⁹ Più in generale, sulle correnti giurisdizionaliste 'storiche', ossia quelle diffuse in epoca liberale, le cui matrici continuano in qualche misura a riprodursi si veda **M. TEDESCHI**, *Pasquale Stanislao Mancini dal separatismo al giurisdizionalismo*, in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, a cura di O. ZECCHINO, Guida Editori, Napoli, 1991, p. 695 ss. Per un inquadramento generale della questione, si veda più di recente **A. TIRA**, *Alle origini del diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 2018. Sul concetto di neo-giurisdizionalismo liberale, si rinvia per tutti **A. GOMEZ DE AYALA**, *Il neo-giurisdizionalismo liberale*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'AVACK, Neri Pozza, Vicenza, 1967, p. 93 ss.

⁴⁰ Peraltro, già accorta dottrina lo evidenziava più di trent'anni fa. Si veda **BARKER**, *I nuovi movimenti religiosi*, Mondadori, Milano, 1992, p. 129.



sull'isolamento dal mondo esterno, sull'obbedienza a una regola rigorosa e pure, in alcuni casi, sulla mortificazione del corpo, potrebbe essere percepita - da osservatori esterni e in assenza delle necessarie coordinate *lato sensu* culturali - come esito di una condotta manipolatoria, anziché come espressione di un'autonoma determinazione esistenziale⁴¹. Questo rischio di patologizzare l'alterità, nel caso di specie religiosa, è tanto più acuto quanto più il concetto di manipolazione mentale si presta a fungere da contenitore aperto, suscettibile di accogliere valutazioni soggettive e proiezioni ideologiche, con l'effetto paradossale di colpire anche scelte spirituali antichissime tradizionalmente riconosciute come meritevoli di tutela nel nostro sistema giuridico, anziché come indici di sospetto⁴².

La deriva prospettata, in questo caso, sarebbe una ben poco auspicabile criminalizzazione dell'ardore religioso quando esso ecceda le soglie di una presunta 'normalità' culturalmente dominante, trasformando così l'eterodossia religiosa, o anche solo la particolare intensità della fede, nel sintomo di un cedimento

⁴¹ Non si tratta di mere speculazioni dottrinali e ipotesi astratte: solo per fare un esempio, infatti, già alla fine degli anni Cinquanta, Sargant poneva le basi per mettere in discussione l'appartenenza religiosa "tradizionale", nello specifico quella legata al cattolicesimo e ad alcuni correnti del protestantesimo, interpretando le dinamiche relative all'affiliazione confessionale non come espressioni esclusivamente frutto dell'autodeterminazione del singolo quanto piuttosto come sistemi di condizionamento psicofisiologico, nei quali i rituali liturgici, le predicazioni carismatiche e le pratiche cultuali potevano operare come strumenti di ristrutturazione cognitiva. In estrema sintesi, l'autore sostiene che stati emotivi intensi - estasi, 'paura' religiosa, *trance* collettive - agiscono da mediatori tra 'vulnerabilità' neurobiologica e assimilazione di nuovi schemi di credenza, analogamente ai meccanismi di indottrinamento politico o alle terapie psichiatriche coercitive da lui sperimentate. Il fervore religioso, la ripetizione rituale e l'autorità ecclesiastica si configurano così come espedienti di suggestionabilità, capaci di indebolire le difese critiche e di favorire il processo di conversione. Tale schema sarebbe replicabile anche per il cristianesimo che, pur sviluppatasi in contesti culturali e sociali specifici, sfrutterebbe regolarità psicologiche tra cui: la sospensione del giudizio razionale, la tensione emotiva prolungata e la ritualizzazione dell'esperienza interiore. Si tenta cioè di problematizzare il confine tra esperienza religiosa autentica e manipolazione psicologica, ponendo il cristianesimo come caso paradigmatico in cui la sacralità e la coercizione cognitiva potrebbero coesistere, invitando a rileggere i fenomeni di conversione, devozione e fedeltà a personalità carismatiche attraverso la lente della neurofisiologia comportamentale e del condizionamento emotivo. Si veda esaurientemente **W. SARGANT**, *Battle for the Mind*, cit., p. 73 ss.

⁴² Cfr. **L. MANCONI**, *Autodeterminazione individuale*, cit., pp. 283-288.



dell'autodeterminazione personale⁴³. In questi casi, invocare la categoria della manipolazione mentale a scopo punitivo costituirebbe un possibile grimaldello per introdursi nella coscienza dei consociati, operando una sorta di controllo del foro interno e aggirando le garanzie sostanziali del diritto penale, attraverso la stigmatizzazione di pratiche, anche totalizzanti e opinabili, di dedizione religiosa che si discostano da una presupposta sensibilità comune⁴⁴. Segnatamente in ambienti culturali caratterizzati da una (non troppo) velata diffidenza verso ogni forma di radicalità religiosa⁴⁵, non è assurdo ipotizzare che in un futuro molto prossimo anche esperienze riconducibili a realtà confessionali risalenti e cristallizzate possano venire percepite come anomale, e per ciò stesso sospettabili di esercitare un'influenza indebita⁴⁶. Come appena sottolineato, il rigore ascetico, l'obbedienza spirituale incondizionata, la rinuncia ai beni materiali e l'isolamento in piccole comunità costituiscono bastioni teologici ben noti pure alle religioni istituzionalizzate che, proprio in un contesto fortemente secolarizzato⁴⁷, potrebbero apparire come manifestazioni di una vera e propria alienazione.

⁴³ In argomento, più in generale, si veda **E. BETTINELLI**, *Il concetto di normalità come costruzione socio-culturale. Valori, norme, proiezioni della realtà e dell'individuo*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019.

⁴⁴ In passato, si era perfino sconosciuta la punibilità nell'ipotesi in cui «Il valido consenso dell'offeso, consistente nella specie nell'essersi volontariamente sottoposto al c.d. "battesimo del fuoco" - in osservanza delle regole della "confraternita giurisdavidica", che prescrive l'impressione di un marchio a fuoco sulle carni dei partecipanti - esclude l'antigiuridicità delle lesioni» (Pret. Grosseto 17 gennaio 1957, in *Foro italiano*, II, 1957, p. 121).

⁴⁵ S'intendono, con l'espressione "radicalità religiosa", quelle forme di dedizione complete e assolute alla propria comunità religiosa di riferimento. Differenti considerazioni andrebbero svolte invece in relazione al complesso e variegato fenomeno che va sotto il nome di radicalismo religioso che non di rado si intreccia con matrici fondamentaliste: cfr. di recente, sul versante ecclesiasticistico, **A. NEGRI**, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica: sfide giuridiche per l'ordinamento democratico*, Carocci, Roma, 2022; **ID.**, *Alla ricerca di una definizione giuridica di radicalizzazione*, in *Sguardi incrociati nel labirinto della radicalizzazione di matrice religiosa: il progetto FUTURE*, a cura di D. MILANI, A. NEGRI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2024, pp. 57-73.

⁴⁶ Cfr. **E.M. SESSIONS, B. DOHERTY**, "Cults," *Coercion, and Control: Rhetoric, Reality, and the Return of "Brainwashing"?*, in *Implicit Religion*, 2, 2024, pp.161-194.

⁴⁷ Il termine come noto si presta a molteplici interpretazioni. Di recente, si vedano le considerazioni di **S. PALMISANO, N. PANNOFINO**, *Il farsi del secolare nella società. La secolarizzazione come processo storico multiforme*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 2, 2025, pp. 323-344.



Le vicende giurisprudenziali del nostro Paese, a questo proposito, sembrano davvero antesignane. La sentenza del 1981 con cui la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità del plagio intervenne proprio in un procedimento a carico di un sacerdote cattolico, accusato di aver influenzato due minorenni spingendoli a forme di impegno religioso ritenute radicali: ovvero, farsi portatori di un mandato spirituale totalizzante come quello missionario (*sic!*). Il giudizio sulla vocazione dei giovani fu, nelle tesi sottese all'impianto accusatorio, ricondotto al delitto di plagio, sintomo evidente di come la mancata comprensione di determinazioni esistenziali possa trasformare, anche in via potenziale, l'adesione religiosa in oggetto di istanza punitiva.

Analoghe dinamiche si riscontrano, ancora oggi, se ci si affaccia a ordinamenti a noi contigui per sensibilità e cultura giuridica, dove realtà come la prelatura della Santa Croce e Opus Dei - saldamente ancorata al cattolicesimo istituzionale - è stata oggetto di gravi contestazioni da parte dei cosiddetti movimenti anti-sette⁴⁸. In Francia⁴⁹ e in Spagna⁵⁰, sistemi

⁴⁸ Solo per fare un esempio, in Argentina nel 2020 una controversia previdenziale perorata da alcune ex-sovrannumerarie, è evoluta fino a configurare accuse di tratta di persone e sfruttamento lavorativo contro figure di vertice dell'Opus Dei. Nel 2022, infatti, si formalizzava una precisa denuncia contro alcuni membri della Prelatura presso la Procura specializzata (Protex) e nel 2023, essa assume i contorni di un procedimento penale federale. Nel 2024 i pubblici ministeri depositavano un dossier contenente la richiesta di audizione di membri laici e sacerdoti dell'istituto coinvolto. Oggi il caso è ancora nella fase istruttoria, in attesa degli esiti del procedimento giudiziario. A fronte della magnitudo della vertenza (44 donne) non sono mancate alcune voci che hanno richiesto al legislatore argentino di introdurre una specifica fattispecie riconducibile al reato di manipolazione mentale.

⁴⁹ Ci si riferisce alla cosiddetta legge *About-Picard* (Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 *tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales*), emanata proprio per reprimere i culti abusanti e distruttivi. Sul punto, cfr. ampiamente **G.X. BOURIN**, *Contribution à l'étude du délit de manipulation mentale préjudiciable*, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2005; **S.J. PALMER**, *The New Heretics of France: Minority Religions, la République, and the Government-Sponsored "War on Sects"*, Oxford University Press, Oxford, 2011.

⁵⁰ Più precisamente in Spagna non esiste un reato autonomo di manipolazione mentale ma l'art. 515, n. 3, del Codice penale spagnolo punisce gli associati che "aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución". Sull'ordinamento iberico si rinvia, senza nessuna pretesa di esaustività, a **C. BARDAVÍO ANTÓN**, *La relevancia típica de la "persuasión coercitiva": propuesta de tipificación*, in *La ley penal, Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario*, 128, 2017; **ID.**, *Las sectas en Derecho penal. Estudio dogmático de los delitos sectarios*, J.M. Bosch, Barcelona, 2018; **A. REDONDO HERMIDA**, *El delito sectario en la*



giuridici nei quali sono previste fattispecie incriminatrici almeno parzialmente simili a quelle che si intendono introdurre nel nostro tessuto normativo, le accuse si sono concentrate su episodi (invero molto circoscritti) in cui si sarebbe consumata una coercizione psicologica ai danni di (ex) membri di gruppi religiosi. Al netto dell'esito delle singole vicissitudini giudiziarie, questi episodi attestano quanto sia labile il confine tra devianza e ortodossia quando l'elemento selettivo diviene la conformità a una non meglio precisata *communis opinio*: un parametro mobile, mutevole e culturalmente situato che rischia seriamente di compromettere l'equanimità del giudice⁵¹. Ulteriormente, l'idea che l'adesione a determinati movimenti spirituali non possa derivare da una scelta libera ma debba necessariamente presupporre un'alterazione 'patologica' della volontà introdurrebbe, per via indiretta, un giudizio di valore sui contenuti di fede e sugli orientamenti esistenziali che dovrebbero rimanere estranei al sindacato penale: diversamente, il rischio di violare la distinzione degli ordini e il principio supremo di laicità dell'ordinamento italiano si staglia con nitore all'orizzonte⁵².

I disegni di legge in commento, per converso, sembrano porsi esattamente sul versante opposto: ovvero, nel tentativo di salvaguardare l'autodeterminazione del soggetto vulnerabile, si corre concretamente il

reciente jurisprudencia, in *Diario La Ley Penal*, 84, 2011, pp. 73-84. Considerazioni decisamente critiche sono state espresse da **J.M. TAMARIT**, *Los delitos de discriminación cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas*, in *Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso*, 2, 2006, p. 224-242; **A. SERRANO GÓMEZ**, **A. SERRANO MAÍLLO**, *Derecho penal. Parte especial*, Editorial Dykinson, Madrid, 2021, 6ª ed., p. 939.

⁵¹ Cfr. sul punto il recente saggio di **P. MARCHETTI**, *Catene del corpo*, cit., p. 63., in cui l'Autore, in tema di manipolazione mentale, afferma che "risulta ancora una volta indefinito, infatti, è il confine tra condizionamenti leciti (del tutto normali e frequenti nella vita quotidiana) e condizionamenti illeciti (capaci di intaccare l'integrità psichica della vittima del reato). Lasciando ancora una volta - nella proposta avanzata - all'organo giudicante un margine di discrezionalità tale da sconfinare nel vero e proprio arbitrio".

⁵² Come noto, la bibliografia sul tema è sterminata: segnatamente sull'invenzione di principi supremi dell'ordinamento a opera della Corte costituzionale (l'espressione è di **P. GROSSI**, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017, p. 115), la letteratura si è a lungo intrattenuta. In particolare, sul principio supremo di laicità della Stato e sulle sue plurime declinazioni nell'ordinamento non è possibile, neppure sommariamente, dar conto in questa sede: ci si limita solo a segnalare il significato polisemico del lemma "laicità" e la sua evoluzione in prospettiva diacronica autorevolmente illustrati da **G. DALLA TORRE**, *Metamorfosi della laicità*, in *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. ZAMAGNI, A. GUARNIERI, il Mulino, Bologna, 2009, p. 143 ss.



rischio di trasformare l'istanza punitiva in un congegno giuridico dai confini talmente porosi da ledere in maniera sproporzionata primarie libertà fondamentali, prime fra tutte la libertà di coscienza e di religione. L'azzardo, come meglio si argomenterà, è quello di forgiare una fattispecie penale eccessivamente indeterminata, fondata su presupposti giuridici difficilmente verificabili, che potrebbe finire per colpire adesioni spirituali non conformi, anziché condotte effettivamente lesive⁵³. Il riferimento nella relazione illustrativa dei disegni di legge a categorie come 'culti distruttivi' o 'psico-sette' contribuisce a rafforzare una retorica allarmistica che - non confortata da solidi studi quantitativi-qualitativi e mancando di perimetrare i contorni giuridici del problema - sembra tradurre istanze populistiche di esclusione sociale, sofferenza psico-emotiva e marginalizzazione del singolo in congegni repressivi potenzialmente nocivi per il pluralismo religioso.

L'incriminazione della cosiddetta manipolazione mentale pare quindi configurarsi come un'operazione funzionale a colpire, in forma mediata, visioni del mondo percepite come eccentriche, eterodosse o disturbanti⁵⁴. Poiché un intervento punitivo rivolto *ex professo* avverso le idee in quanto tali risulterebbe manifestamente incompatibile con i principi fondamentali dell'ordito costituzionale, la visuale emergente dalle proposte *de iure condendo* sembra lasciar intendere che tali professioni di fede non verrebbero abbracciate in modo libero e consapevole, bensì imposte mediante tecniche subdole di condizionamento psichico⁵⁵. L'elemento distintivo della condotta

⁵³ Le tendenze anticipatorie della tutela penale sono argomento ampiamente arato dalla dottrina, specie in relazione alle criticità rispetto al principio di necessaria offensività. Non è possibile, per ragioni di spazio, affrontare in questa sede un tema che meriterebbe di essere adeguatamente scandagliato. Per un inquadramento generale, tra i molti, si veda a **V. MANES**, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 290 ss. Ancora prima, da una diversa angolazione, **F. PALAZZO**, *Meriti e limiti dell'offensività come principio di ricodificazione*, in *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 84.

⁵⁴ Cfr. **M. MELLINI**, *La lingua biforcuta*, cit., p. 146.

⁵⁵ Peraltro, quanto appena ricordato è ripreso dai giudici della Corte d'Assise di Roma, i quali nel 1964 condannarono Aldo Braibanti: attraverso infatti un'involuta argomentazione, sostenevano che "Le idee che rivelano anomia, ripudio dei valori sociali comuni e dei valori ideali tradizionali, rinnegamento totale della scuola e della famiglia, dell'etica e dello Stato, per se stesse non sono certamente perseguibili in un libero ordinamento democratico quale appunto il nostro", salvo poi constatare paradossalmente che "Non è quindi che in questa occasione e sede si sia inteso fare il



criminosa sarebbe, secondo i redattori, il comportamento manipolativo 'maligno', non la dottrina religiosa in sé: eppure, a ben vedere, sembra proprio l'eccentricità dell'opinione - nel caso in esame, religiosa - a fungere da presupposto per la sua soppressione. Oltretutto la giurisprudenza sovranazionale ha già chiarito *apertis verbis* nella vertenza *Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, decisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 10 giugno 2010, che «there is no generally accepted and scientific definition of what constitutes "mind control"» (par. 129)⁵⁶.

Tornando alle argomentazioni della Corte costituzionale nella pronuncia del 1981 ricordate nell'*incipit*, è di tutta evidenza che esse conservano, ancora oggi, una straordinaria attualità e dovrebbero costituire - se solo venissero adeguatamente metabolizzate - un saldo argine contro ogni tentativo di reintrodurre nel nostro ordinamento fattispecie di tal segno dal momento che

“non si conoscono né sono accertabili i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio né come è raggiungibile il totale (o parziale, n.d.a.) stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l'esistenza di questo stato sia necessaria la continuità

processo a idee quali che siano o a rapporti omosessuali, ma non è negabile che un certo tipo di cultura e l'omosessualità - di per se non illeciti - possono fungere da concause materiali di evento penalmente apprezzabile e proibito, da mezzi integranti della suggestione a fini di soggezione ogniqualvolta ci si accorga che tra essi e l'evento corre un nesso eziologico e che ricorre l'esistenza anche dell'elemento formale del reato". L'intera voluminosa sentenza è pubblicata in *La sentenza Braibanti*, De Donato, Bari, 1969, p. 129, da cui si è estratta la citazione. La sentenza, come noto, fu confermata nel 1969 dal giudice del gravame: cfr. Assise App. Roma, Sentenza 28 novembre 1969, in *Il Foro Italiano*, 2, 1972, cc. 8-18.

⁵⁶ Corte Europea dei Diritti dell'uomo, *Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia*, 302/02, 10 giugno 2010 (in <http://hu.doc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-99221&filename=001-99221.pdf&TID=cnscmzszbt>). Sul punto, cfr. **C. LAPI**, *La difficile posizione giuridica dei Testimoni di Geova in Russia di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011, pp. 1-12. Più di recente, sulla complessa situazione delle minoranze confessionali nella federazione russa, si veda **G. CAROBENE**, *Normativa "anti estremismo" e libertà religiosa nella Federazione Russa. Il caso dei Testimoni di Geova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2020, pp. 1-28. Ancora prima, si vedano anche le argomentazioni contenute nelle celebri vertenze *Kokkinakis c. Grecia* (1993) e *Larissis et al. c. Grecia* (1998), decise dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali pur non occupandosi del tema in questione hanno inaugurato un filone giurisprudenziale sovranazionale caratterizzato dalla necessità di riconoscere la libertà di proselitismo - e dunque la possibilità di persuadere il prossimo della bontà delle proprie opinioni - è un corollario diretto e imprescindibile della libertà religiosa.



dell'azione plagiante nel senso che, se la volontà del plagiante non si dirige più verso il plagiato, cessa lo stato di totale soggezione di questo"⁵⁷.

In questo senso, dunque,

“Non è dato pertanto conoscere se l'effetto dell'azione plagiante sia permanente e duraturo o se può venir meno in qualunque momento per volontà del plagiante o anche perché non persiste l'attività di questo o per altre cause. Nemmeno si conosce se il risorgere della facoltà di determinismo del plagiato possa essere la conseguenza di un mutamento del determinismo del plagiante o di una diversa direzione data al determinismo di questo"⁵⁸.

Insomma, pur con il nobile intento di proteggere la dignità dell'individuo e la sua volontà, si mina alla radice il principio stesso della libertà di pensiero e di autodeterminazione religiosa, peraltro inviolabile dal potere pubblico nella sua dimensione interiore⁵⁹.

4 - La questione della tipizzazione della fattispecie: il limite del principio di tassatività

Alla luce di quanto fin qui rassegnato, entrambe le proposte *de iure condendo* mirano a introdurre un reato dalla formulazione generica e polisenso: in assenza di un circoscritto ambito nel quale si deve attuare il comportamento criminoso dell'agente, l'eccessiva indeterminatezza delle fattispecie normative impedisce di isolare con sufficiente precisione le costanti criminologiche che ne definiscono il disvalore tipico,

⁵⁷ Corte cost., sentenza n. 96 del 1981.

⁵⁸ Corte cost., sentenza n. 96 del 1981. *Contra*, in dottrina, si vedano **G. GULOTTA**, *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 123-126; **F. DE FAZIO**, *La valutazione del rapporto interpersonale quale momento metodologicamente determinante nel giudizio di circonvizione di incapace*, in M. DI FIORINO (a cura di), *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, vol. I, Psichiatria e territorio, Forte dei Marmi, 1990, pp. 39-44.

⁵⁹ Peraltro, un siffatto intervento regolatorio, oltre a rivelarsi strutturalmente inidoneo a scrutinare l'autenticità delle determinazioni interiori rischierebbe di tradursi in una indebita interferenza tra la dimensione etico-spirituale dell'individuo e l'assetto giuridico-istituzionale, compromettendo altresì il pluralismo - qualunque declinazione se ne voglia dare - che rappresenta il presupposto imprescindibile di un ordinamento democratico pienamente rispettoso della centralità della persona. Cfr. da una prospettiva più ampia il classico **R. DAHL**, *Dilemmas Of Pluralist Democracy: Autonomy Vs. Control*, Yale University Press, New Haven, 1982.



determinando così un ampliamento incontrollato dello spazio affidato all'interprete. Ne deriva una fisiologica esposizione a esiti applicativi disomogenei e arbitrari, in insanabile tensione con il principio di legalità penale e, segnatamente, con l'esigenza di determinatezza sottesa al *nullum crimen sine lege certa*. In altre parole, le disposizioni in commento corrono il rischio di applicarsi in modo eccessivamente diffusivo e indiscriminato, finendo per ricomprendere, in via potenzialmente illimitata, anche realtà - religiose o di altra natura - pienamente legittime, ma al cui interno potrebbero inverarsi dinamiche di influenza psicologica, solo percepite come intrusive o condizionanti⁶⁰. In effetti, sotto un diverso ma convergente profilo, le fattispecie sollevano un serio problema in termini di offensività e proporzionalità, poiché finiscono per attrarre nell'area del penalmente rilevante condotte che, in sé considerate, risultano pienamente lecite e, anzi, riconducibili all'esercizio di libertà costituzionalmente garantite. Ci si riferisce specificatamente al cosiddetto *chilling effect*: in cui, cioè, l'esposizione del consociato a un rischio sanzionatorio penale opaco e non ragionevolmente prevedibile è già idonea a produrre un effetto dissuasivo ingiustificato, inducendo l'individuo a rinunciare preventivamente all'adesione a un gruppo o a una forma di partecipazione che, in assenza della minaccia penale, avrebbe legittimamente esercitato⁶¹.

Come anticipato, le proposte inseriscono la condotta criminosa "nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare una condizione di dipendenza psicologica o fisica dei partecipanti"⁶², spingendo la vittima "a vivere all'interno di comunità o gruppi"⁶³. Proprio queste ultime specificazioni, sul piano dogmatico, si rivelano particolarmente problematiche. L'oscillazione ermeneutica che pervade la formulazione rende il riferimento incompatibile con i requisiti di tipicità e determinatezza che devono necessariamente connotare ogni precetto penale⁶⁴. Da questo punto di vista, come già rassegnato, le

⁶⁰ Sull'argomento, cfr. **I. FONT BOIX**, *El concepto de manipulación mental en relación con las llamadas sectas*, in *Ius Canonicum*, 83, 2002, p. 331-358.

⁶¹ Sul punto, da una prospettiva più ampia, si veda **N. RECCHIA**, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 251-317. Più di recente, sempre sul *chilling effect*, si rinvia ad **A. SANTANGELO**, *Uno studio sui delitti di turbativa*, Bologna University Press, Bologna, 2023, pp. 135 ss.

⁶² D.d.l. n. 1496 del 2025

⁶³ D.d.l. n. 1515 del 2025.

⁶⁴ *Ex plurimis*, in argomento si veda **G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA**, *Manuale di Diritto penale. Parte generale*, 14^a ed., Giuffrè, Milano, 2025, p. 80 ss.,



disposizioni in esame presentano almeno due criticità: non viene chiarito cosa si intenda esattamente per “gruppo” meritevole di sanzione penale (obliterando, quindi, le caratteristiche strutturali o funzionali che lo renderebbero idoneo a integrare la fattispecie), né tanto meno sono definite le “attività finalizzate a creare dipendenza psicologica”, espressione priva di un corrispettivo consolidato in ambito clinico e scientifico. L’insidia, tutt’altro che ipotetica, è quella di affidare al giudice un ruolo di supplenza rispetto a scelte di tutela che sarebbero riservate al legislatore, e perciò inconciliabile con la funzione di garanzia che la Costituzione pone al ricorso allo strumento punitivo in uno Stato di diritto.

Ulteriormente, come già rapsodicamente accennato, l’intento di criminalizzazione della cosiddetta manipolazione mentale, in entrambe le formulazioni avanzate nei disegni di legge nn. 1496 e 1515 del 2025, appare intrinsecamente viziata da un’ambiguità concettuale di fondo che mal si concilia con la necessaria chiarezza che dovrebbe contraddistinguere lo *ius puniendi*⁶⁵. Viepiù, l’indeterminatezza della formulazione non affetta solo la *scientia iuris*. Per la psicologia sociale e la psichiatria forense, infatti, il concetto di *mind control* resta privo di riconoscimento scientifico universalmente accettato⁶⁶: manca, cioè, una

specialmente pp. 89-90, in cui si afferma che per mettere al riparo il cittadino “dagli arbitri del giudice, non basta che la norma abbia un contenuto intellegibile - in conformità al principio di precisione -, ma occorre altresì che rispecchi una fenomenologia empirica verificabile nel corso del processo sulla base di massime d’esperienza o di leggi scientifiche [...]”.

⁶⁵ Le proposte in esame, infatti, sembrano perfettamente rispondenti a quelle che sono state definite “fattispecie penali apparenti”, ossia “quei divieti, con la conseguente comminatoria di una pena, che non circoscrivono con esattezza e certezza le condotte che possono e devono essere punite, ma costituiscono ipotesi aperte di punibilità”: **M. MELLINI**, *La lingua biforcuta*, cit., p. 122. Pure in passato ci si è posti il problema, arrivando a formulare il seguente amletico dubbio: “o si crea una norma incriminatrice che, per quanto ci si sforzi di rendere tassativa, comporterà sempre un rischio più o meno consistente di arbitrii; oppure si rinuncia ad una efficace tutela penale della personalità individuale, proprio dagli attacchi più subdoli e devastanti”: **G. FLORA**, *Il plagio tra realtà e negazione*, cit., p. 93. Nella manualistica più recente, si veda **MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA**, *Manuale di Diritto penale*, cit., p. 80 ss.

⁶⁶ Cfr. sul punto gli studi **D. ANTHONY, T. ROBBINS**, *Conversion and “Brainwashing” in New Religious Movements*, in *The Oxford Handbook of New Religious Movements*, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 243-297, in cui gli Autori negano la possibilità di dimostrare scientificamente il *brainwashing*, inteso come processo psicologico in grado di produrre conversioni coatte attraverso tecniche di controllo mentale. Infatti, le speculazioni sull’esistenza del fenomeno in questione, secondo gli



definizione condivisa che consenta nettamente di distinguerlo da altre forme di influenza interpersonale, come il proselitismo, la persuasione e l'indottrinamento⁶⁷. Più propriamente, il cosiddetto *brainwashing*, lungi dall'essere un fenomeno direttamente riscontrabile sul piano empirico, si configura come un costrutto teorico elusivo, la cui osservabilità risulta profondamente compromessa dalla mancanza di criteri oggettivi e verificabili⁶⁸. Peraltro, anche laddove si riuscisse, in ipotesi, a isolare le

Autori, mancano delle caratteristiche indispensabili di una teoria scientificamente valida, ossia: definizioni precise, criteri di falsificabilità, misurazioni affidabili e conferme empiriche. Parallelamente, non si nega che l'influenza sociale e la pressione esercitata su alcuni individui, esercitata in vari contesti organizzativi bene strutturati, possano modificare la loro percezione della realtà ma al contempo si chiarisce che non esistono evidenze che supportino l'esistenza di un meccanismo coercitivo capace di determinare una trasformazione identitaria totale indipendentemente dalle intenzioni, dai desideri e dalle predisposizioni dell'individuo. Già in passato, si era assertivamente chiarito in letteratura che "sostener que ciertas técnicas psicológicas pueden programar o desprogramar la mente es, además de irreal, una evidente manifestación de ignorancia": **A. POLAINO-LORENTE**, *Las sectas y los problemas personales*, in *Tres reflexiones sobre sectas*, Cuadernos del Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, 1999, p. 87.

⁶⁷ In effetti la letteratura maggioritaria è di questo avviso: cfr. **E. BARKER**, *New religious movements. A perspective for understanding society*, Edwin Mellen Press, New York-Toronto, 1982; **EAD.**, *The making of a Moonie: choice or brainwashing?*, B. Blackwell, Oxford, 1984; **EAD.**, *New religious movements: a practical introduction*, Unipub, Londra, 1989; **M. GALANTER**, *Charismatic religious sects and psychiatry: an overview*, in *American Journal of Psychiatry*, 139, 1982, pp. 1539-1548; **ID.**, *Cults: Faith, Healing and Coercion*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1982; **ID.**, *Cults and New Religious Movements*, in *A report of the American Psychiatric Association*, Washington, 1989; **J.G. MELTON, R.L. MOORE**, *The cults experience. Responding to the new religious pluralism*, Pilgrim Press, New York, 1982; **J.T. RICHARDSON**, *Clinical and personality assessment of participants in new religions*, in *The International Journal for the Psychology of Religion*, 3, 1985, pp. 284-296. *Contra* si veda **R. DELGADO**, *Religious totalism*, in *University of Southern California Law Review*, 15, 197, pp. 1-99; **M. SINGER, R. OFSHE**, *Thought reform programs and the production of psychiatric casualties*, in *Psychiatric Annals*, 4, 1990, pp. 188-193.

⁶⁸ Mentre, invece, **K. TAYLOR**, *Brainwashing: The Science of Thought Control*, OUP, Oxford, 2017, p. 349 ss., dimostra come sia possibile astrattamente e solo in via potenziale rilevare forme di pressione coercitiva e di persuasione intensa, attraverso metodi empirici verificabili: si pongono tuttavia, dalla prospettiva medico-etica, rilevanti questioni circa la sperimentazione sull'uomo, insuperabili limitazioni sui modelli animali e i pericoli di una manipolazione diretta, ossia attraverso gli strumenti della tecnica, della mente umana. In passato, si veda pure **J.M. UNCAL**, *El "lavado de cerebro"*, in *Guía práctica de la psicología* (dir. J.A. VALLEJO-NÁJERA), Planeta Pub Corp, Madrid, 2000, p. 291, che ritiene il lavaggio del cervello, sia un fenomeno decisamente più contiguo alla "ficción de novela y cine de espionaje que de la realidad".



singole variazioni psicologiche che lo compongono, la possibilità di sottoporle a validazione sperimentale, secondo i canoni della metodologia clinica, rimarrebbe comunque fortemente problematica, se non addirittura impraticabile per le rilevanti ripercussioni etiche che tali processi solleverebbero⁶⁹. A maggior ragione, l'ingresso della cosiddetta prova scientifica nel processo penale - soprattutto a seguito del caso Cozzini, definito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 43786 del 2010⁷⁰ - impone al giudice di accertare la solidità e l'affidabilità della teoria *evidence based* invocata, verificando innanzitutto l'esistenza di una legge scientifica che colleghi una determinata condotta al relativo effetto⁷¹. Tale presupposto, tuttavia, nel caso di specie risulta del tutto mancante⁷². Infatti, la configurabilità della fattispecie in esame presupporrebbe, in linea teorica, un annichilimento della volontà del soggetto passivo, sostituita integralmente (o, comunque in maniera preponderante) da quella dell'agente, senza che ciò determini una deficienza psichica in senso stretto, ma piuttosto una forma di 'espropriazione della soggettività' e di destrutturazione della personalità. Il manipolato, in tale schema, vedrebbe irrimediabilmente alterata la propria autonomia decisionale, ridotta a mera esecuzione della volontà altrui, in una sorta cioè di eterodirezione del pensiero e dell'azione. Tuttavia, una simile ricostruzione si scontra con l'assenza di criteri scientifici condivisi che consentano di distinguere con chiarezza il confine tra legittima influenza interpersonale e manipolazione-suggestione patologica⁷³.

⁶⁹ Cfr. **K. TAYLOR**, *Brainwashing*, cit., p. 370 ss.

⁷⁰ Si tratta della Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, pubblicata in *Cassazione penale*, 2011, p. 1679 ss., con nota di **R. BARTOLI**, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*, p. 1713 ss.

⁷¹ Ciò, peraltro, secondo l'indirizzo della Corte costituzionale, interessa ancora prima il legislatore, la cui discrezionalità "deve essere esercitata alla luce delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia": Corte cost., sentenza n. 5 del 2018.

⁷² In argomento, per tutti, si rinvia a **S. ZIRULIA**, *Esposizione a sostanze tossiche e imputazione causale: nuovi scenari del diritto penale della modernità*, Aracne, Roma, 2015.

⁷³ Peraltro, sul delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'art. 643 c.p., la Corte di Cassazione ha già da tempo chiarito che per integrare la fattispecie non si "esige, nel soggetto passivo, un'infermità mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma è sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica che, senza sconfinare nel caso patologico, importi uno stato di menomazione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, che sia tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione" (Cass. pen., sez. II, sent. n. 6904 del



In questo senso, è lampante come la comunicazione umana sia fisiologicamente permeata da meccanismi persuasivi e risulti estremamente arduo scandagliare, in modo oggettivo e replicabile, quei passaggi intrasubiettivi in cui il processo persuasivo trasmoda in una dinamica talmente suadente e penetrante da compromettere la libertà individuale⁷⁴. Questa distinzione, pertanto, appare platealmente labile e le singole condotte gravitanti intorno alla nozione di manipolazione mentale rimangono inevitabilmente vaghe, fortemente connotate da giudizi valoriali (a loro volta influenzati da orientamenti culturali mutevoli) e conseguentemente inidonee a integrare un'incriminazione che nel nostro ordinamento esige invece una formulazione tassativa, chiara e precisa. Così, in assenza di costanti tipologiche riscontrabili e parametri oggettivi di rilevazione, l'utilizzo di questo concetto così aleatorio risulterebbe privo di un fondamento epistemico solido e, per l'effetto insuscettibile di incriminazione⁷⁵.

Sempre dalla visuale prospettiva dello *ius puniendi*, poi, l'incompatibilità con il nostro ordinamento pare emergere, ancor più chiaramente, in relazione alla formulazione normativa della condotta che si intende perseguire, ovvero quelle "attività finalizzate a creare dipendenza psicologica": siamo davvero sicuri che una famiglia al cui interno si sviluppino relazioni disfunzionali, ma non necessariamente abusanti, possa ritenersi estranea da tale ipotesi incriminatrice? Come noto, il principio di determinatezza - espressione del più ampio principio di legalità consacrato dall'art. 25, secondo comma, della Carta costituzionale - impone che il precetto penale sia formulato in modo da rendere prevedibili in maniera limpida gli elementi costitutivi della condotta vietata: ne deriva come ogni incriminazione che si fondi su categorie sfuggenti laceri il presidio garantistico che marca il confine invalicabile del diritto penale minimo⁷⁶.

16 luglio 1983).

⁷⁴ Nell'accezione di libertà psichica, "[...] da intendersi in senso lato come libertà della propria sfera psichica da interferenze esterne, nei suoi specifici aspetti: dalla stessa libertà di intendere e di volere (così nell'art. 613) alla libertà di autodeterminazione secondo motivi propri e delle corrispondenti condotte (cioè di formare autonomamente la propria volontà e di agire secondo le libere determinazioni assunte: così negli artt. 610 e 611) fino alla tranquillità psichica (contro turbative generatrici di timore: così negli artt. 612 e 612 bis, o di disturbo o molestie: così negli artt. 659 e 660)": F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale I, Delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2019, 7^a ed., p. 362.

⁷⁵ Recentemente, cfr. P. MARCHETTI, *Catene del corpo*, cit., p. 62 ss.

⁷⁶ Sul principio di legalità in materia penale, come noto, la bibliografia è ampissima.



Non meno rilevanti, peraltro, sono le implicazioni assiologiche.

Una norma penale che si proponga di colpire modalità non convenzionali di persuasione rischia di tramutarsi in un dispositivo censorio, idoneo a reprimere, più che i comportamenti dei consociati, le visioni del mondo difformi da quelle maggioritarie. Si profila quindi il pericolo che uno strumento concepito per reprimere presunte forme patologiche di controllo mentale si trasformi, per una sorta di eterogenesi dei fini, in un meccanismo suscettibile di comprimere, in modo irragionevole e sproporzionato il pluralismo confessionale e la libertà religiosa dei consociati. Insomma, si traslocherebbe da un diritto penale del fatto a un infausto diritto penale del sospetto: e sospetto, significa anzitutto “sfiducia e paura” che si impone prima o poi come “regola sociale”⁷⁷. Se così fosse, il diritto punitivo rischierebbe di piegarsi a una funzione di sorveglianza ideologica, degradando a strumento di puntiglioso monitoraggio della diversità, qualunque accezione se ne voglia dare⁷⁸. In altre parole, sotto il versante squisitamente giuridico, occorre rimarcare energicamente la «distinzione, politicamente ambigua e scientificamente insostenibile, tra “persuasione” lecita e “suggerimento” illecita»⁷⁹. E allora il tentativo di legiferare sul tema si risolve in una tensione incolmabile fra (proclamate) esigenze di protezione della persona e tutele (reali) delle libertà fondamentali⁸⁰: nondimeno, in

Sul versante costituzionalistico, si segnala l'approfondito studio di **I. PELLIZZONE**, *Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive*, FrancoAngeli, Milano, 2015. Sulla necessità di (ri)tornare a un *ius puniendi* liberale, dall'angolazione penalistica, si rinvia, *ex multis*, a **M. DONINI**, *Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo legittimi. Riflessioni a margine del “Manifesto del diritto penale liberale dell’Unione delle Camere Penali Italiane”*, in *Discrimen*, 24 maggio 2019, p. 5 ss.

⁷⁷ **F. SGUBBI**, *Diritto penale totale*, il Mulino, Bologna, 2025, p. 71.

⁷⁸ Nella dottrina spagnola, per esempio, si è paventato il rischio che “alguien pueda pretender utilizar la cruzada contra los movimientos sectarios como coartada para la criminalización de las minorías”: **J.M. TAMARIT SUMALLA**, *El derecho penal ante el fenómeno sectario*, in *Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, 18, 2004, p. 270. Di recente, è stato lucidamente osservato che “tutte le teorie sul lavaggio del cervello e sui condizionamenti psichici non hanno mai trovato pieno riscontro in ambito scientifico. La loro formulazione, anche quando sembrano limitarsi a una sola descrizione dei metodi utilizzati per raggiungere questi risultati, appare molto spesso come il tentativo di occultare, attraverso l’uso di un linguaggio “scientifico”, un giudizio di valore su alcune idee e comportamenti che vengono considerati contrari al sentire comune o all’opinione prevalente”: **P. MARCHETTI**, *Catene del corpo*, cit., p. 64.

⁷⁹ **A. NISCO**, *La tutela penale*, cit., p. 129.

⁸⁰ Senza peraltro qui soffermarsi sulle difficoltà probatorie relative all’introduzione



assenza di rigorosi presupposti e di una chiara cornice normativa, le recenti proposte additive sembrano collocarsi in antitesi ai principi basilari del diritto penale liberale⁸¹.

Portando all'estremo il ragionamento, la questione centrale non risiederebbe neppure nella possibilità di dimostrare l'esistenza psicopatologica della manipolazione in sé, quanto piuttosto nel riconoscere come ogni relazione interpersonale implichi, in misura variabile, forme più o meno accentuate di influenza, persuasione, adesione passiva al pensiero altrui, financo ipotesi di volontarie soggezioni⁸². Non si tratterebbe, in definitiva, di identificare una precisa tecnica manipolatoria, ma di constatare come talune visioni del mondo, soprattutto quando investite di forte carica simbolica, spirituale, religiosa, politica ecc., possano esercitare un'attrazione tale da strutturare legami di dipendenza psicologica, spesso liberamente ricercati dall'individuo, specie in particolari fasi esistenziali di formazione, smarrimento o bisogno di appartenenza⁸³. È proprio in

del reato *de quo*: dalla prospettiva processual-penalistica si veda **P. NOCITA**, *Il reato di plagio e la prova*, in *Credere è reato?*, cit., pp. 117-119.

⁸¹ Nell'accezione desunta dal *Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*, presentato dall'Unione delle Camere penali di Milano e commentato da **M. DONINI**, *Perché il garantismo*, cit., p. 6 ss.

⁸² Cfr. **E. TIZZANI, A.M. GIANNINI**, *La manipolazione mentale nei gruppi distruttivi*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 2011, p. 68.

⁸³ Sul punto, anche le voci che denunciano la pericolosità dei culti distruttivi, non possono fare a meno di notare come "Risulta quasi impossibile [...] distinguere a fini di conseguenze giuridiche, l'attività psichica di persuasione da quella anch'essa psichica di suggestione. Inoltre, come è già stato ampiamente detto, la manipolazione mentale, la limitazione o perfino l'annullamento della capacità di autodeterminazione dell'affiliato a un gruppo, sono processi interni difficilmente riconoscibili all'esterno, praticamente impossibili da provare e, a posteriori, non possono più essere ricostruiti": **I. GRATAGLIANO, D. TANGERI**, *Una coppia nella setta: tra libertà di adesione e rischi di abusi*, in *La clinica terapeutica*, 5, p. 342. Viepiù, sono pienamente condivisibili le riflessioni di **L. CORNACCHIA**, *Il problema della c.d. causalità psichica*, cit., p. 254, per il quale "Non è ammissibile che si deleghi al magistero punitivo la supplenza rispetto a compiti che spettano a tutta la comunità civile: *in primis* quello di educare le prossime generazioni a compiere scelte responsabili e a scartare comode vie di fuga dalla realtà; ma, più in generale, di conoscere e fare conoscere, rifiutando di combattere la battaglia sul piano dell'oscurantismo e dell'ignoranza. In fondo, il dilagare (ancora ipotetico) di certi fenomeni ritenuti "inquietanti" (in realtà più spesso per la loro malcelata natura affaristica o manageriale che per il pericolo intrinseco o "arcano" delle attività dispiegate) potrebbe costituire finalmente il banco di prova della tenuta del *milieu* culturale (supposto) condiviso e un'ottima occasione per una onesta autocritica: per ricordarsi che non è integralismo solo quello da cui ci si auto-esime a priori, magari



quest'ottica che si rende necessaria una constatazione disincantata: la propensione alla subordinazione, generalmente intesa, non è un fenomeno eccezionale, ma un elemento ricorrente del vivere associato. Essa si manifesta, con tonalità differenti, nell'affiliazione religiosa istituzionale, nella partecipazione politica, nei rapporti medico-paziente, allievo-maestro, genitore-figlio, ecc.; e nulla, dal punto di vista della struttura, distingue in radice queste forme di (co)dipendenza da quelle che si verificano nell'ambito di gruppi minoritari, spesso sommariamente e spregiativamente etichettati come sette⁸⁴. Invero, l'intreccio dei rapporti umani incorpora, quale sua componente strutturale e ineludibile, un potenziale 'rischio consentito' di soggezione; tuttavia, questa caratteristica coesistente alla stessa dimensione interpersonale non si rivela, di per sé, ontologicamente idonea a fondare una qualificazione immediatamente negativa. Essa si offre piuttosto come un elemento di ambivalenza, inscritto nella complessità dell'esperienza relazionale, il cui significato si precisa soltanto con riguardo alle concrete modalità e ai contesti entro cui il legame si articola e si sviluppa⁸⁵.

5 - Un'eccedenza sistemica davvero necessaria?

L'ipotesi di reintrodurre una figura criminosa, pur sotto sembianze lessicali rinnovate, riconducibile all'ormai abrogato delitto di plagio *ex art. 603 c.p.* solleva non soltanto rilevanti interrogativi di ordine gnoseologico e costituzionale, ma si espone altresì a censure sul piano sistematico⁸⁶. Le manifestazioni più gravi delle condotte che si

facendo affidamento sull'appoggio del braccio dello Stato. Non avere timore della discussione, e di mettere se stessi in discussione, in primo luogo: questa la cifra di una moderna democrazia".

⁸⁴ Sul punto si rinvia alle riflessioni di **C. MUSATTI**, *Sotto il nome di plagio*, cit., pp. 128-129.

⁸⁵ Cfr. **A. NISCO**, *La tutela penale*, cit., p. 130; **L. CORNACCHIA**, *Il problema della c.d. causalità psichica*, cit., p. 247. Occorre per inciso rammentare che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 96 del 1981, ricordava espressamente come «qualunque normale rapporto sia amoroso, sia di professione religiosa, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto da un'aderenza "cieca e totale" di un soggetto ad un altro soggetto e sia considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio».

⁸⁶ Sulla discussione dottrinale relativa alla reintroduzione del delitto di plagio, *rectius* manipolazione mentale, si veda **B. UGOLINI**, *Il dibattito sul plagio*, cit., pp. 101-110; **P.**



vorrebbero colpire mediante una simile tipizzazione trovano, infatti, già soddisfacente e certamente più precisa collocazione all'interno del vigente armamentario penalistico, il quale si è dimostrato perfettamente in grado di reprimere forme di coartazione, induzione indebita e sfruttamento della vulnerabilità altrui⁸⁷. In letteratura si è appuntato che “un culto abusante è considerato tale in quanto abusante, non perché sarebbe un gruppo deviante rispetto a un qualche canone fissato dai critici”, salvo poi constatare che, un poco paradossalmente, “la devianza è sempre tale rispetto a delle norme che possono essere non oggettive e mutevoli, l'abuso e lo sfruttamento sono dati oggettivi”⁸⁸: abuso e sfruttamento che, nella loro dimensione propriamente giuridica, sono

MARCHETTI, *Catene del corpo*, cit., p. 62 ss.

⁸⁷ Cfr. I. GRATAGLIANO, D. TANGERI, *Una coppia nella setta*, cit., p. 343; M. MELLINI, *La lingua biforcuta*, cit., p. 143-146. Sul versante ecclesiasticistico, si rinvia a S. FERRARI, *Comportamenti “eterodossi” e libertà religiosa. I movimenti religiosi marginali nell'esperienza giuridica più recente*, in *Foro Italiano*, 1991, 114, p. 283 ss., e pure a G. CAROBENE, *Scientology*, cit., p. 7, ad avviso della quale “di fronte ad atteggiamenti di criminalizzazione del fenomeno dei nuovi movimenti religiosi nel loro complesso sarebbe, dunque, più corretto - e più funzionale ad una precisa interpretazione giuridica - inquadrare le singole fattispecie nell'alveo del diritto comune [...]”.

⁸⁸ N. DI NUNNO, L. PARENTE, F. CARABELLESE, L. CORVAGLIA, *Manipolazione mentale e modelli di persuasione*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 2023, p. 344. Nel medesimo contributo, gli autori intendono chiarire che il concetto di manipolazione nell'ambito dei culti non ricada sulla «persuasione in sé, ma quella che, essendo finalizzata allo sfruttamento, può considerarsi indebita. Ad andare sottolineato è l'aggettivo “indebita”, non il sostantivo “persuasione”», precisando palesemente che «Indebito significa “non etico”». Al di là delle considerazioni che si potrebbero svolgere circa accostamento tra l'“indebita” e il “non etico”, è comunque evidente che sul versante squisitamente giuridico il rischio che si prospetta è l'esiziale connubio tra sfera del diritto (penale) e l'orbita dell'etica. Sul punto, per tutti, si rinvia a D. HUSAK, *Overcriminalization: The Limits Of The Criminal*, Oxford University Press, Oxford, 2008, in cui l'Autore dimostra la tendenza dei sistemi penali contemporanei a espandersi ben oltre ogni fondamento normativo riconoscibile convertendo il diritto penale in un apparato potenzialmente illimitato e talora privo di coerenza interna. L'Autore infatti osserva, focalizzandosi sull'ordinamento statunitense, che la proliferazione delle fattispecie incriminatrici tende a non obbedire più a criteri rigorosi di colpevolezza, di nocimento effettivo o di responsabilità personale, rappresentando piuttosto il riflesso di contingenze politiche e di impulsi etico-morali eterogenei. In tale contesto, Husak delinea un articolato sistema di principi di legittimazione, volto a circoscrivere la deriva inflazionistica della criminalizzazione e a ripristinare la centralità del *mens rea* e del principio del danno quale presupposto imprescindibile della sanzione penale. Relativamente al nostro ordinamento è d'obbligo il rimando a C.E. PALIERO, *“Minima non curat praetor”. Ipertropia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.



condotte già da tempo criminalizzate⁸⁹. Laddove, infatti, anche all'interno di contesti collettivi religiosi o para-religiosi, vengano perpetrati atti riconducibili alla minaccia⁹⁰, alla violenza privata⁹¹ e sessuale, alla riduzione in schiavitù, all'incapacità procurata, alla circonvenzione di incapaci, ai maltrattamenti, all'estorsione, alla frode o ad altre violazioni dell'integrità fisica o morale della persona, il nostro sistema giuridico prevede un catalogo di fattispecie capace di offrire risposte sanzionatorie adeguate. Le condotte, qualora effettivamente lesive, che si intenderebbero colpire mediante le nuove incriminazioni - comportamenti abusanti finalizzati allo sfruttamento, costrizione psico-fisica, ecc. - trovano in effetti idoneo (e più preciso) inquadramento in disposizioni previste dal nostro *corpus* normativo. Così, solo per fare qualche esempio, le situazioni di totale asservimento della volontà altrui e di coercizione fisica possono essere sussunte sotto l'art. 600 c.p., il quale punisce la riduzione o il mantenimento in stato di schiavitù; fattispecie che ha trovato applicazione anche in contesti caratterizzati da relazioni di dominio psicologico, pur senza rinunciare all'esigenza di una rigorosa prova del carattere oggettivamente coattivo del rapporto⁹². Analogamente, qualora il condizionamento sia esercitato da un soggetto in posizione di preminenza gerarchica o carismatica, l'esercizio abusivo della propria autorità o di sfruttamento di relazioni di dipendenza - pur non tipizzati espressamente in via autonoma - può assumere rilevanza all'interno di reati come la violenza privata o i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), ove sussista un vincolo assimilabile alla convivenza o caratterizzata da una relazione effettiva continuativa. Ancora, tra i delitti contro il patrimonio, il reato di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) consente di reprimere le forme di indebita interferenza nelle scelte di soggetti in condizioni di minorata capacità psichica, purché tale

⁸⁹ A questo proposito si veda **A. USAI**, *Profili penali*, cit., pp. 254-263.

⁹⁰ Per tutti, cfr. **G.L. GATTA**, *La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante*, Aracne, Roma, 2013.

⁹¹ Cfr. **F. VIGANÒ**, *I delitti di violenza privata*, in *I delitti contro la persona - Trattato di diritto penale, parte speciale*, diretto da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Cedam, Padova, 2015, p. 598 ss.

⁹² Oltretutto l'art. 600 c.p. è stato oggetto, insieme ai delitti contro la personalità individuale, di profonde modifiche a partire dagli anni Duemila: in argomento è stato giustamente affermato che «la nuova formulazione dell'art. 600 cod. pen. ha consentito sia di recuperare l'idea di fondo dell'art. 603 cod. pen., trasformando la "totale soggezione", in una "soggezione continuativa" utile a reprimere atti di coazione psicologica esercitati su singoli individui»: **M. SCOGNAMIGLIO**, *Lex Fabia*, cit., p. 153.



vulnerabilità sia adeguatamente accertabile⁹³, parallelamente i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) si rivelano strumenti adeguati a colpire condotte che mirino a ottenere vantaggi economici o patrimoniali per mezzo di raggiri, minacce o pressioni indebite.

Un emblematico episodio della cronaca giudiziaria esemplifica icasticamente quanto appena delucidato. In effetti, le vicende di Gigliola Giorgini, meglio nota con l'appellativo di Mamma Ebe⁹⁴, costituiscono un caso paradigmatico di devianza criminale celata sotto le ambigue sembianze della cosiddetta 'religiosità carismatica'⁹⁵. Fondatrice di una comunità pseudo-spirituale organizzata attorno alla sua figura, la Giorgini è stata destinataria di plurime condanne per fattispecie delittuose, tra cui rientrano i delitti di truffa, di esercizio abusivo della professione sanitaria, di maltrattamenti. La sua vicenda ha suscitato ampio interesse mediatico e dottrinale⁹⁶ nella misura in cui ha dimostrato come il diritto penale italiano sia già dotato di un plesso normativo congruo a reprimere comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'autonomia individuale, anche in assenza di una incriminazione autonoma riconducibile alla manipolazione mentale.

⁹³ Il reato in questione, come noto, richiede il dolo specifico e la querela di parte: peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di circonvenzione di persona incapace, soggetto passivo, e quindi titolare del diritto di querela, è soltanto la persona circonvenuta, e non il terzo che eventualmente subisca un danno o il pericolo di un danno per effetto dell'atto posto in essere dall'incapace. Pertanto, esclusa la punibilità dell'imputato in relazione al fatto compiuto in danno di un congiunto, ai sensi dell'art. 649, primo comma, n. 2, cod. pen., l'imputato stesso non è perseguibile per il medesimo fatto, riguardato nel suo aspetto dannoso nei confronti di altro congiunto (nella specie, fratello non convivente) che, quale danneggiato dal reato, resta unicamente legittimato all'azione civile", Cass. pen., Sez. II, sent. n. 9009 del 27 ottobre 1983; conforme, Sez. II, sent. n. 8034 del 2 settembre 1997.

⁹⁴ Cfr. App. Torino, 21 maggio 1985, in *Giurisprudenza di merito*, 2, 1986, p. 351 ss., con nota di **G. BARBALINARDO**, *Alcune osservazioni in margine alla vicenda di 'Mamma Ebe'*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 2, 1986, p. 352 ss.

⁹⁵ Sul punto, cfr. **M. NIRO**, *Il caso di 'Mamma Ebe': associazione religiosa e diritti fondamentali dell'associato*, in *Questione giustizia*, 1986, pp. 72-83; **L. GAUDINO**, *Plagio, psicanalisi e 'culti emergenti'*, in *Persona e danno - Lo statuto del danno biologico*, a cura di P. CENDON, Giuffrè, Milano, 2004, p. 1463 ss.; **M. LAMANUZZI**, *La Cassazione torna sul caso di 'Mamma Ebe': l'attività di maghi e guaritori può integrare il delitto di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 3, 2016, p. 1216 ss.; **S. CALVANI, M. MELIS**, *Gli schiavi parlano e i padroni confermano*, Piero Manni, Lecce, 1999, p. 174.

⁹⁶ Cfr., per tutti, **M. NIRO**, *Il caso di 'Mamma Ebe'*, cit., pp. 80-83.



A costo di risultare pedanti, giova rimarcare che l'indeterminatezza della condotta psicologica del reato di manipolazione mentale - spesso definita per sottrazione, come l'assenza di libera autodeterminazione - finirebbe per investire il giudice di una responsabilità che non gli compete, ovvero definire ciò che costituisce o no un rapporto accettabile tra individui. In tale contesto, la funzione garantista dello *ius puniendi* verrebbe insanabilmente compromessa: anziché delimitare puntualmente le condotte vietate, il legislatore rischierebbe di introdurre una vera e propria norma penale atipica e onnicomprensiva, suscettibile di applicazioni estensive e selettive. Insomma, una fattispecie aperta con l'impropria funzione di standardizzare la vita associata e di sanzionare scelte spirituali o relazionali eccentriche, le quali però non si traducono automaticamente in concrete e dimostrabili lesioni di beni giuridici protetti⁹⁷. Stante quanto fin qui ricordato, dunque, il diritto punitivo non è di certo carente di strumenti repressivi; all'opposto, semmai, difetta l'esigenza di fabbricare artificialmente un ulteriore dispositivo coercitivo dai contorni cangianti e dal fondamento epistemico incerto⁹⁸.

Come accennato, la configurazione di un reato autonomo di manipolazione mentale si risolverebbe in una fattispecie normativa 'disordinata', potenzialmente lesiva del principio di tipicità perché intrisa "dell'ineliminabile vaghezza nei termini di riferimento"⁹⁹. In assenza di un reale vuoto di tutela, benché da taluni paventato¹⁰⁰,

⁹⁷ Già più di trent'anni orsono si chiariva apertamente, dalla visuale ecclesiasticistica, come "non sembra che i comportamenti dei fedeli di movimenti religiosi marginali abbiano suscitato problemi che non possono essere risolti attraverso l'applicazione di norme già presenti nell'ordinamento giuridico italiano, senza necessità di ricorrere a nuove e specifiche disposizioni legislative. L'avanzato processo di secolarizzazione di talune aree del diritto, l'accresciuta sensibilità per la tutela della libertà individuale, recenti modifiche legislative e decisioni della Corte costituzionale e, da ultimo, la possibilità, di ricorrere per talune ben circoscritte fattispecie alle cause che escludono la punibilità, inducono a credere [...] che il sistema giuridico vigente posseda già gli strumenti necessari per disciplinare il fenomeno dei movimenti religiosi più discussi e controversi; né sembra che esista un'area di comportamenti antigiuridici "sommersi" - non rilevabili, in assenza di norme che li qualificano come fatti illeciti, attraverso la ricerca giurisprudenziale - di tale consistenza da giustificare la richiesta di nuovi interventi normativi": S. FERRARI, *Comportamenti "eterodossi"*, cit., p. 284.

⁹⁸ Cfr. M. DI BELLO, *Il plagio*, cit., p. 15 ss.

⁹⁹ M. DI BELLO, *Il plagio*, cit., p. 18.

¹⁰⁰ Cfr. M.C. DEL RE, *Le nuove sette religiose*, Gremese, Roma, 1997, pp. 163-167; F. DE FAZIO, *Sul rapporto interpersonale fra autore e vittima nel reato di circonvenzione di incapace*, Atti del XXII Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina legale e



L'adozione di una nuova incriminazione si porrebbe in aperta frizione con la logica della frammentarietà del diritto penale, secondo cui il diritto criminale non può farsi carico di sanzionare ogni devianza percepita, ma deve limitarsi a colpire, con proporzione e precisione, specifici comportamenti pregiudizievoli del bene giuridico che si intende tutelare. In tal modo, la distinzione tra la persuasione intensa - che sarebbe socialmente tollerata e giuridicamente legittima - e la suggestione-manipolazione penalmente rilevante diverrebbe inevitabilmente una membrana permeabile¹⁰¹, esponendo la magistratura a pericolose fluttuazioni ermeneutiche e a potenziali derive segreganti nei confronti della differenziazione religiosa, spirituale, culturale o esistenziale¹⁰². Non si vuole di certo negare che taluni appartenenti a movimenti di matrice religiosa (o esoterica o, ancora, improntati a pratiche magico-spirituali) possano risultare responsabili di condotte penalmente rilevanti, anche di non trascurabile gravità: non si tratta, infatti, di rinnegare l'esistenza di comportamenti illeciti all'interno di queste formazioni, bensì di evitare che la loro qualificazione giuridica venga appiattita su etichette concettualmente equivoche e difficilmente dimostrabili¹⁰³, sfociando così

delle assicurazioni (Roma, 14-18 ottobre 1971), Milano, 1971; G. CARUSO, *Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600,601,602 del Codice Penale*, Cedam, Padova, 2005, pp. 123-201. Più di recente, M. BERTOLINO, *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvensione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 95, denuncia "lacune di tutela aperte in seguito alla abrogazione della fattispecie di plagio", tuttavia l'Autrice ritiene che esse possano essere colmate attraverso una diversa lettura del reato di circonvensione di incapaci: il che "renderebbe forse pleonastica la sua [del reato di plagio n.d.r.] reintroduzione" (p. 95).

¹⁰¹ Si è giustamente osservato che "il concetto di manipolazione presenta una complessità intrinseca tale da non poter essere ridotto alla sola persuasione, facendo, così, venir meno l'assoluto *aut aut* che contrappone quest'ultima alla suggestione. Tale alternativa, dai confini alquanto angusti, non può costituire una opzione esclusiva per il diritto penale, laddove sussiste la pretesa di qualificare la suggestione come una corrispondenza biunivoca che parte dallo sfruttamento, da parte del soggetto attivo, della sfera di emotività altrui e culmina con l'assenza di decisionalità razionale da parte della vittima": F.S. REA, *Integrità mentale*, cit., pp. 294 -368.

¹⁰² Incorrendo, cioè, nell'intollerabile rischio di arbitri dell'organo giudicante. Occorre rilevare che novelle legislative di tal segno, consentirebbero "alla magistratura il diritto di accertare l'autenticità di una conversione religiosa": J.F. MAYER, *Le nuove sette*, Marietti, Genova, 1987, p. 125.

¹⁰³ Non si intende cioè di sottovalutare un fenomeno o credere, un poco ingenuamente, che i nuovi movimenti religiosi siano 'isole felici' immuni da tendenze criminogene: ancora di più, non si vuole di certo minimizzare i pericoli che l'adesione a tali realtà potrebbero potenzialmente avere sul proprio benessere psico-fisico. Tuttavia, ancora una volta, occorre tenere distinta la sfera del moralmente (ed eticamente)



in eccessi di garantismo, i quali “pur dettati dalle migliori intenzioni, rischiano sovente di essere controproducenti e di colpire proprio il bene che si intende tutelare, ponendo limiti ingiustificati alla libertà personale”¹⁰⁴.

6 - Tendenze di politica ecclesiastica e criminale: una (non) conclusione

In ragione di quanto fin qui illustrato, ci si potrebbe domandare se l'istanza volta a reintrodurre nel tessuto normativo una siffatta figura incriminatrice si possa inscrivere nel più ampio fenomeno riconducibile a quel che la dottrina ha qualificato come l'“uso populista del diritto e della giustizia penale”¹⁰⁵: ossia quella tendenza spesso (ma non solo) legislativa animata da intenti simbolici e da sollecitazioni emotive provenienti dall'opinione pubblica, tendente a incrementare la sfera del penalmente rilevante in funzione eminentemente demagogica, anziché in ossequio a principi di proporzionalità, determinatezza e necessaria offensività¹⁰⁶. Se così fosse, la proposta di introdurre un reato autonomo di manipolazione mentale non originerebbe, almeno primariamente, dall'esigenza di salvaguardare soggetti vulnerabili da forme di coercizione mentale occulta esercitate in contesti religiosi, pseudoreligiosi, spirituali ma anche emotivo-relazionali, quanto piuttosto da un'esorbitante e ipertrofica criminalizzazione rispondente a

opinabile da quella del penalmente rilevante. Solo per fare esempio, sono state espresse dure critiche - peraltro in parte anche condivisibili - nei confronti di alcuni movimenti spirituali/pseudoreligiosi da **J. NAVARRO FLORIA**, *Sectas o nuevos movimientos religiosos ante el derecho argentino*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, IX, 2002, pp. 155-193, il quale comunque non si spinge a ipotizzare forme di criminalizzazione delle condotte relative alla manipolazione mentale.

¹⁰⁴ **S. FERRARI**, *Comportamenti «eterodossi»*, cit., p. 284.

¹⁰⁵ **A. ANASTASIA**, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale*, in *Ragion pratica*, 1, 2019, pp. 191-210. Ancora prima, si veda anche **D. FALCINELLI**, **S. ANASTASIA**, *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Cedam, Padova, 2015.

¹⁰⁶ In particolare, “L'aspirazione populistica si è notoriamente tradotta in una accentuata strumentalizzazione politica del diritto penale, e delle sue valenze simboliche, in chiave di rassicurazione collettiva rispetto a paure e allarmi a loro volta indotti, o comunque enfatizzati da campagne politico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio-criminalità”: **G. FIANDACA**, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Discrimen*, 2013, pp. 95-121. Si vedano anche le lucide riflessioni di **V. MANES**, *Giustizia mediatica, Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, il Mulino, Bologna, 2022.



urgenze di contenimento sociale indotte dalla volubilità della domanda punitiva che affiora dalla società¹⁰⁷. Il dischiudersi di tale orizzonte, proprio in riferimento agli aggregati confessionali marginalizzati, costituirebbe il riflesso di una percezione distorta e semplificata della vulnerabilità collettiva. In una sorta di gioco di specchi deformanti, ci si espone al grave equivoco di sovrapporre indebitamente l'autonomo percorso di costruzione del sé, anche mediato da riferimenti religiosi non conformi alla cultura dominante, a una presunta condizione di sudditanza psicologica, con evidenti implicazioni critiche in termini di salvaguardia della libertà religiosa, dell'autodeterminazione individuale e, non da ultimo, del pluralismo confessionale¹⁰⁸.

La questione, peraltro, potrebbe fatalmente incrociare un secondo fenomeno, anch'esso ampiamente scandagliato dalla letteratura penalistica: ossia quello del paternalismo giuridico in ambito penale¹⁰⁹, che, in estrema sintesi, si configura di sovente quale forma d'intervento eteronormativo, volto a preservare l'integrità psicofisica dell'individuo da condotte ritenute lesive della sua capacità volitiva, in assenza di un vizio dell'autonomia decisionale in senso tecnico¹¹⁰.

¹⁰⁷ Cfr. Sul punto **V. MANES**, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Questione giustizia*, 1, 2019, p. 100, che avverte come imminente "una stagione dove diverrà urgente (non promuovere, bensì) difendere la Costituzione - da parte dell'intera comunità di giuristi - da una aggressione ai suoi contenuti minimi, e di preservare l'eredità giacente del diritto penale costituzionalmente orientato dagli sfregi inferti da questo nuovo trend di overdose punitiva (selettivamente) illimitata, proteggendo il prezioso sedime frutto dell'impegno comune di magistratura e dottrina, e del dialogo tra Corte costituzionale, giudici comuni e avvocati. Questa - a mio avviso - è la vera prova di resilienza che attende la nostra democrazia penale". Sempre in argomento si veda anche **F. SGUBBI**, *Diritto penale totale*, cit., *passim*; **N. MAZZACUVA**, *L'epoca della straripante 'overcriminalization': un possibile (immediato) rimedio*, in *Penale - Diritto e procedura*, 4, 2023, pp. 1-26; **ID.**, *Il diritto penale 'massimo' tra incremento dei tipi punitivi e 'addizioni' giurisprudenziali*, in *Cassazione e legalità penale*, a cura di A. CADOPPI, Dike giuridica, Roma, 2017, p. 311 ss.; **A. CADOPPI**, *Il 'Reato Penale'. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2022, p. 30 ss.

¹⁰⁸ Cfr. per tutti, **P. BELLINI**, *Diritti inviolabili dell'uomo e formazioni sociali religiose (contributo all'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione)*, in *Studi in onore di P.A. d'Avack*, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 213-247.

¹⁰⁹ Il dibattito in materia è ampio e finisce inevitabilmente per lambire approdi giusfilosofici, i quali sono stati affrontati nel volume curato da **C. COONS**, **M. WEBER** *Paternalism: theory and practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, in particolare si segnala il contributo di **G. DWORKIN**, *Defining paternalism*, pp. 25-38.

¹¹⁰ La dottrina sul tema è vastissima; solo per citare alcuni riferimenti minimi, *ex plurimis*, si rimanda a **S. CANESTRARI**, **F. FAENZA**, *Paternalismo penale e libertà*



Ulteriormente quindi, ci si potrebbe interrogare circa la possibilità che il prospettato reato di manipolazione mentale concretizzi un'ipotesi tipica di tutela anticipatoria, ove la repressione penale opererebbe non già in risposta a un danno concreto, bensì in funzione preventiva, a presidio cioè dell'autodeterminazione della vittima solo presuntivamente ritenuta logorata. Fosse davvero questo il caso - la perseguibilità d'ufficio sembra andare in questo senso -, la fattispecie criminosa si presterebbe a essere letta attraverso la lente del paternalismo penale nella misura in cui essa attribuisce al potere pubblico la funzione di protezione di soggetti considerati fragili, non tanto in ragione di una concreta menomazione della loro capacità di agire, quanto sulla base di un'asserita compromissione della libera formazione della loro volontà e, conseguentemente, della loro attitudine di scegliere e realizzare un comportamento¹¹¹. Tale impostazione si tradurrebbe in una significativa espansione della giurisdizione penale verso ambiti marcatamente intangibili, sottraendo così all'individuo la piena titolarità dei propri transiti identitari e relazionali¹¹². In questa prospettiva, peraltro, l'orientamento paternalista, privato della sua originaria vocazione garantista, si riconfigura come criterio di legittimazione dell'intervento sanzionatorio fondato sull'idea che lo Stato, e non l'individuo, sia il custode ultimo della razionalità e della libertà del consociato¹¹³: impostazioni che, con tutta evidenza, si pensavano ormai definitivamente consegnate alla storia. L'assetto teorico sotteso alle proposte in commento, a ben vedere, potrebbe potenzialmente dischiudere rilevanti criticità rispetto alla salvaguardia dei diritti fondamentali, scuotendo *funditus* l'architettura del moderno costituzionalismo sulla quale si innervano libertà di primaria rilevanza,

individuale: incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona, in *Laicità, valori e Diritto Penale. The moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg*, a cura di A. CADOPPI, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 167-185; A. CADOPPI, *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia*, 6, 2011, pp. 223-237; ID., *Liberalismo, paternalismo e diritto penale*, in *Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto*, a cura di G. FIANDACA, G. FRANCOLINI, Giappichelli, Torino, 2008, p. 86 ss.

¹¹¹ Cfr. G. GEMMA, *Costituzionalismo liberaldemocratico e dignità imposta*, in *Ragion pratica* 1, 2012, p. 139.

¹¹² È quello che sembra trasparire dalle pagine di L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica*, cit., pp. 252-253.

¹¹³ Sul punto, ci si limita a richiamare i quattro volumi di J. FEINBERG, *The Moral Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York - Oxford, pubblicati tra il 1984 e il 1988, in particolare il terzo volume intitolato *Harm to Self* del 1986.



tra cui quella religiosa. In maniera complementare, l'istanza paternalistica, pur sorretta da finalità protettive dell'individuo, s'interseca strutturalmente con le logiche del populismo penale: in questo *pattern*, il legislatore, sollecitato dai clamori mediatici¹¹⁴, traduce tali esigenze in fattispecie incriminatrici talmente indeterminate, finendo per enfatizzare il rischio più che il fatto e riscuotendo così i relativi dividendi elettorali¹¹⁵. L'epilogo di tale ibridazione potrebbe delineare una convergenza pericolosa: la tendenza latamente populistica si servirebbe in maniera strumentale della retorica paternalistica al fine di rafforzare i dispositivi di controllo sociale, convertendo logiche teoricamente tutelanti l'individuo in strumenti di potenziale repressione. Parallelamente, il paternalismo, svuotato della propria vocazione garantista e deformato nella sua funzione originaria, finirebbe col piegarsi alle istanze securitarie dominanti, contribuendo alla torsione del principio di tassatività e, più in generale, alla compromissione dell'impianto delle garanzie su cui dovrebbe fondarsi il diritto penale. Sullo sfondo, poi, rimane la libertà religiosa del singolo e delle compagini nelle quali la sua coscienza si plasma. Non è di certo peregrino ipotizzare, alla luce di quanto delucidato, che il contenuto della disciplina *de qua* alligni in scelte del legislatore che esulano dal margine di discrezionalità politica in tema di criminalizzazione nella misura in cui s'intendono mettere nel mirino scelte esistenziali, anche radicali e totalizzanti, compiute da soggetti pienamente capaci in adesione a visioni del mondo fortemente interiorizzate¹¹⁶. Si tratta cioè non solo di criminalizzare

¹¹⁴ Cfr. V. MANES, *Giustizia mediatica*, cit., *passim*.

¹¹⁵ In altre parole, si tratterebbe di un vero e proprio diritto penale simbolico, primariamente orientato alla comunicazione politico-sociale piuttosto che alla reale capacità di governare i fenomeni devianti. In questo quadro, le incriminazioni caratterizzate da significativa indeterminatezza semantica, come quella *de qua*, assolvono a una funzione eminentemente retorica consentendo al legislatore di intercettare insicurezze diffuse nel tessuto sociale. La norma penale diviene così un dispositivo performativo che privilegia la rassicurazione del corpo elettorale rispetto alla garanzia della *rule of law*, configurando un uso della fattispecie penale orientato più alla visibilità politica che alla sua 'razionale' applicabilità. Per tutti, ormai data la vastità della letteratura, si rinvia a S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018; E. AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Giappichelli, Torino, 2020.

¹¹⁶ Non bisogna infatti dimenticare che spesso l'appartenenza religiosa richiede una dedizione totale ed esclusiva nei confronti della divinità. Non è un caso che, solo per citare un esempio, per Søren Kierkegaard, il cavaliere della fede - ovvero l'esempio paradigmatico dell'abbandono totale al volere di Dio - fosse Abramo, ossia colui che



sistemi di credenze spiritual-religiose, ma di svilire l'esercizio consapevole della propria opzione religiosa che la Carta costituzionale ha inteso custodire quale espressione primaria della dignità umana¹¹⁷.

L'epoca in cui il disallineamento religioso veniva scrutinato dagli inquisitori - impegnati a scandagliare gli abissi della coscienza per salvaguardare la *salus animarum* degli eretici - sembrava ormai definitivamente tramontata da qualche secolo. E invece, sotto l'apparente neutralità di talune odierne suggestioni legislative che brandiscono il concetto di 'manipolazione mentale' come strumento di tutela, si può forse scorgere la sinistra eco di un'antica vocazione inquirente: che si tratti, forse, del riaffiorare di una nostalgia inconfessata per un'epoca in cui si ambiva a redimere, attraverso la punizione, ciò che non si era in grado di comprendere o tollerare?

Nico Tonti

nico.tonti@unibo.it

<https://orcid.org/0000-0002-8059-2442>

Università di Bologna – <https://ror.org/01111rn36>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](#)

senza alcun ripensamento è persino disposto a sacrificare il figlio Isacco (S. KIERKEGAARD, *Timore e Tremore*, traduzione italiana di F. FORTINI e K. MONTANARI GULDBRANDSEN, Mondadori, Milano, 1991).

¹¹⁷ Per tutti, si rinvia, all'autorevole riflessione di C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2016, pp. 1-17.